

Piano Regolatore

SEZIONE

V A L L E B A V O N A



DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
SEZIONE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA
BELLINZONA

COMUNI DI:

Bignasco
Caviglioglio

NORME DI ATTUAZIONE

Indice

1	Definizione; Comprensorio; Componenti; Effetto; Rapporto con i PR	
	Art. 1. Definizione	pag. 64
	Art. 2. Comprensorio	pag. 64
	Art. 3. Componenti	pag. 64
	Art. 4. Effetto	pag. 64
	Art. 5. Rapporto con i PR (sezione fondovalle)	pag. 65
2	Paesaggio - Piano generale	
	Art. 6. Territorio fuori dalle zone edificabili	pag. 66
	Art. 7. Zona forestale	pag. 66
	Art. 8. Zona agricola	pag. 67
	Art. 9. Zona senza destinazione specifica	pag. 67
	Art. 10. Zone pericolose	pag. 67
	Art. 11. Zona di svago e riposo, sentieri	pag. 68
	Art. 12. Zona idonea per sci escursionistico e di fondo	pag. 68
	Art. 13. Zona di interesse militare	pag. 68
	Art. 14. Campeggi	pag. 69
	Art. 15. Monumenti naturali	pag. 69
	Art. 16. Monumenti culturali	pag. 70
	Art. 17. Zone con interesse naturalistico	pag. 70
	Art. 18. Zone con interesse paesaggistico	pag. 72
	Art. 19. Acque superficiali e del sottosuolo	pag. 72
3	Piani di utilizzazione	
	A. Definizione e contenuto	
	Art. 20. Definizione e contenuto	pag. 73
	B. Paesaggio	
	Art. 21. Criteri generali di intervento	pag. 73
	C. Zone	
	Cap. 1. Zone edificabili	
	Art. 22. Zone edificabili	pag. 74
	Cap. 2. Zona nucleo del villaggio (NV)	
	<i>1. Definizioni</i>	
	Art. 23. Definizioni	pag. 74
	<i>2. Interventi sui fabbricati, campo e modalità d'applicazione</i>	
	Art. 24. Interventi sui fabbricati, definizioni, distanze	pag. 74
	Art. 25. Campo d'applicazione degli interventi e limiti	pag. 75
	Art. 26. Modalità d'applicazione (tipo di restauro)	pag. 76
	Art. 27. Stalle con vincolo di destinazione	pag. 78
	Art. 28. Edifici significativi	pag. 78
	Art. 29. Completazione dell'edificazione (restauro morfologico)	pag. 78

	<i>3. Le residenze</i>	
	Art. 30. Orientamento del fabbricato	pag. 80
	Art. 31. Tetto	pag. 80
	Art. 32. Facciate	pag. 82
	Art. 33. Aperture	pag. 83
	Art. 34. Disegno delle facciate	pag. 94
	Art. 35. Scale esterne annesse alle costruzioni	pag. 95
	Art. 36. Pavimentazioni di spazi privati annessi alle costruzioni	pag. 96
	Art. 37. Opere di cinta annesse alle costruzioni	pag. 97
	<i>4. Le stalle</i>	
	Art. 38. Orientamento del fabbricato	pag. 97
	Art. 39. Tetto	pag. 97
	Art. 40. Facciate	pag. 97
	Art. 41. Aperture	pag. 97
	Art. 42. Disegno delle facciate	pag. 97
	Art. 43. Scale esterne annesse alle costruzioni	pag. 101
	Art. 44. Pavimentazioni di spazi privati annessi alle costruzioni	pag. 101
	Art. 45. Opere di cinta annesse alle costruzioni	pag. 101
	<i>5. Fabbricati secondari</i>	
	Art. 46. Fabbricati secondari	pag. 101

	Cap. 3. Zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)	
	Art. 47. AP-EP di interesse pubblico	pag. 102
	<i>D. Traffico</i>	
	Art. 48. Definizione	pag. 102
	Art. 49. Arretramenti e distanze	pag. 103
	Art. 50. Autorimesse	pag. 103
	Art. 51. Arredo	pag. 103

4	Acquedotto	
	Art. 52. Acquedotto	pag. 105

5	Canalizzazioni e depurazione	
	Art. 53. Canalizzazioni e depurazione	pag. 106

6	Energia	
	Art. 54. Energia	pag. 107

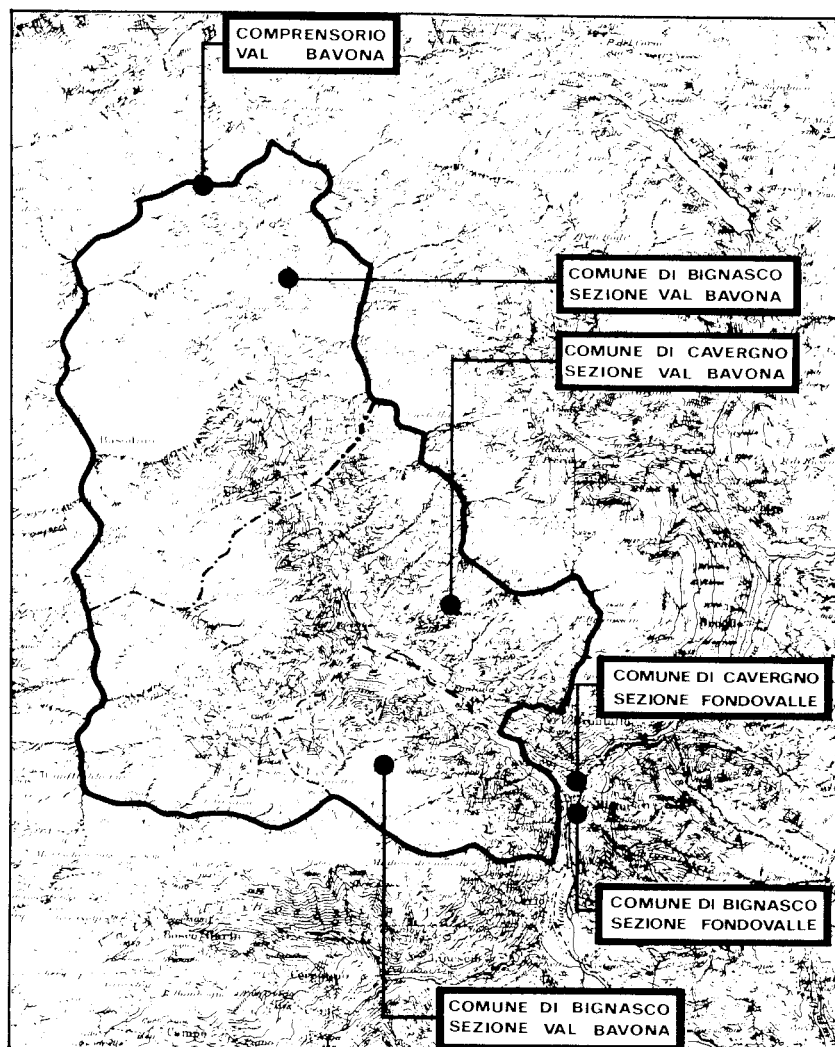
7	Norme finali	
	Art. 55. Fondazione, controllo della realizzazione	pag. 108

Definizione

1

Definizione; comprensorio; componenti; effetto; rapporto con i PR

Articolo Definizione, base legale	1	Il piano della Valle Bavona (PR/VB) è una componente o sezione Valle Bavona dei piani regolatori dei Comuni di Binasco e Caviglioglio. Il piano regolatore della Valle Bavona prende origine dalla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e della legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) col relativo regolamento d'applicazione del 22 gennaio 1974 (RALE) nonché dalle legislazioni federali e cantonali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui monumenti storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.																														
Articolo Comprensorio	2	Il piano con le rispettive norme di attuazione disciplinano l'utilizzazione e la tutela del territorio incluso nei comprensori come indicato nel piano allegato alla pagina che segue.																														
Articolo Componenti	3	Il PR/VB comprende: <table><tr><td>— il piano del paesaggio</td><td>(N. 0)</td></tr><tr><td>— i piani di utilizzazione dei singoli nuclei e zone circostanti:</td><td></td></tr><tr><td>— S. Carlo</td><td>(N. 1)</td></tr><tr><td>— Sonlerto</td><td>(N. 2)</td></tr><tr><td>— Bolla</td><td>(N. 3)</td></tr><tr><td>— Faedo</td><td>(N. 4)</td></tr><tr><td>— Fontanellata</td><td>(N. 5)</td></tr><tr><td>— Roseto</td><td>(N. 6)</td></tr><tr><td>— Foroglio</td><td>(N. 7)</td></tr><tr><td>— Ritorto</td><td>(N. 8)</td></tr><tr><td>— Sabbione/Alnedo</td><td>(N. 9)</td></tr><tr><td>— Fontana/Bosco</td><td>(N. 10)</td></tr><tr><td>— Mondada</td><td>(N. 11)</td></tr></table> In questi piani sono indicati i vincoli particolari relativi agli aspetti settoriali del piano del paesaggio, delle zone, del traffico e delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico <table><tr><td>— le norme di attuazione</td><td></td></tr><tr><td>— la relazione illustrativa dei contenuti del piano</td><td></td></tr></table>	— il piano del paesaggio	(N. 0)	— i piani di utilizzazione dei singoli nuclei e zone circostanti:		— S. Carlo	(N. 1)	— Sonlerto	(N. 2)	— Bolla	(N. 3)	— Faedo	(N. 4)	— Fontanellata	(N. 5)	— Roseto	(N. 6)	— Foroglio	(N. 7)	— Ritorto	(N. 8)	— Sabbione/Alnedo	(N. 9)	— Fontana/Bosco	(N. 10)	— Mondada	(N. 11)	— le norme di attuazione		— la relazione illustrativa dei contenuti del piano	
— il piano del paesaggio	(N. 0)																															
— i piani di utilizzazione dei singoli nuclei e zone circostanti:																																
— S. Carlo	(N. 1)																															
— Sonlerto	(N. 2)																															
— Bolla	(N. 3)																															
— Faedo	(N. 4)																															
— Fontanellata	(N. 5)																															
— Roseto	(N. 6)																															
— Foroglio	(N. 7)																															
— Ritorto	(N. 8)																															
— Sabbione/Alnedo	(N. 9)																															
— Fontana/Bosco	(N. 10)																															
— Mondada	(N. 11)																															
— le norme di attuazione																																
— la relazione illustrativa dei contenuti del piano																																
Articolo Effetto	4	Il PR/VB crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni ed i vincoli previsti.																														



Articolo
Rapporto
con i PR
(sezione fondovalle)

5 Per quanto non espressamente previsto circa:

- le condizioni di edificabilità di un fondo
- l'aspetto estetico ed inserimento
- modifiche dello stato fisico di un fondo
- sistemazione del terreno
- opere di cinta
- molestia
- definizioni
- distanza dalla zona forestale
- aperture e corpi sporgenti verso strade e piazze
- contiguità
- altezza del fabbricato e del colmo
- costruzioni accessorie e provvisorie
- convenzioni tra privati

valgono in generale le disposizioni previste dalle norme di attuazione dei PR dei rispettivi Comuni.

Restano riservate le presenti norme che integrano, precisano o sono sostitutive degli articoli delle norme dei PR soprammenzionati.

Piano del paesaggio

2

Paesaggio - piano generale

Articolo
Territorio fuori
dalle zone
edificabili

- 6** Comprende il territorio incluso nel comprensorio PR/VB non definito come zona edificabile nei piani di utilizzazione.
L'utilizzazione è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio (generale e particolare come componente dei piani di utilizzazione).
L'edificabilità, riservato il disciplinamento previsto dal piano del paesaggio, è soggetta ai disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio (art. 24) e dalla legislazione cantonale di applicazione.
Per ciò che concerne gli interventi sugli edifici singoli o a gruppi nel territorio contiguo a quello del fondovalle «a titolo indicativo al disopra di una quota ideale di 1'000/1'200 m.s.m.» valgono le seguenti disposizioni generali:
- la volumetria deve essere mantenuta
 - le falde del tetto devono avere una pendenza di almeno il 75% e previste con la copertura in piode, tegopan color grigio o altri materiali simili per colore e forma
 - le facciate devono essere previste con tondoni in legno o in sasso con fughe ridotte comprendenti solo gli interstizi tra i singoli sassi e non possono essere intonacate
 - le aperture devono essere previste di dimensioni e materiali come quelle esistenti ed è esclusa la formazione di nuove aperture salvo nella forma di feritoie
 - gli spazi circostanti l'edificio devono essere adeguatamente sistemati ed è proibita la formazione di cinte

Per gli edifici singoli o a gruppi situati tra le zone NV e la quota 1'000/1'200 m.s.m. e segnatamente quelli segnalati e numerati nei piani di utilizzazione valgono le disposizioni per ciò che concerne le tipologie, gli elementi architettonici ed il materiale nonché gli articoli da 24 a 46 delle presenti norme.

Sono ammesse deroghe per casi di edifici esistenti particolari come stabili agricoli, ristoranti, alberghi, stazioni di teleferiche, capanne alpine.

Articolo
zona
forestale

- 7** La zona forestale inserita nel piano generale con la sua specificazione sui piani di utilizzazione a titolo indicativo, è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.
Sulla scorta di un piano settoriale allestito dalle competenti autorità forestali in collaborazione con i Comuni (piano in assestamento) sono possibili dei dissodamenti come bonifica per il recupero di terreni agricoli.
Sulla scorta del presente piano sono pure possibili dei dissodamenti per la realizzazione degli interventi previsti ed in particolare come misura di protezione del paesaggio a tutela di angoli o squarci visuali.
-

Piano del paesaggio

Articolo Zona agricola	8 La zona agricola, indicata nel piano generale con la sua specificazione nei piani di utilizzazione, comprende i terreni che per la loro idoneità complessiva è auspicabile riservare all'utilizzazione agricola, indipendentemente dal grado differenziato di abbandono o degrado attuale. La pulizia del terreno, falciatura, decespugliamento è obbligatoria nelle immediate vicinanze dei nuclei abitati. Il limite dell'area gravata dell'obbligo è stabilito dai rispettivi piani di utilizzazione. Trattasi in particolare dei terreni idonei alla foraggicoltura ed alla pascolazione. In questa zona sono ammesse nuove costruzioni solo se indispensabili per l'attività agricola e nei limiti di compatibilità con la tutela dell'aspetto del paesaggio. Sono ammesse nuove costruzioni a titolo d'eccezione secondo i disposti della legislazione federale.
Articolo Zona senza destinazione specifica	9 La zona senza destinazione specifica comprende quella parte di territorio fuori dalle zone edificabili, non classificata come zona forestale, agricola o acque, in cui il piano non prevede obiettivi particolari di utilizzazione se non l'attuale. Trattasi in generale di zone rocciose, ghiacciai, terreni franati e scoscendimenti, terreni degradati che non possono più essere considerati come fondi agricoli ma che non sono ancora bosco, rive di fiume e greti senz'acqua, ecc. In queste zone sono escluse nuove costruzioni o impianti anche di quelli ammessi a titolo eccezionale al di fuori delle zone edificabili secondo il diritto federale e cantonale.
Articolo Zone pericolose	10 Le zone pericolose comprendono le zone valangarie, le zone franose o soggette a scoscendimenti e le zone soggette ad alluvionamento. Le zone valangarie comprendono esclusivamente zone in cui si è già verificata e rilevata la caduta di valanghe e non sono pertanto indicate quelle delle valli laterali nè quelle potenziali. Le zone franose sono pure indicate solo parzialmente e comprendono diversi tipi come smottamenti, scorrimento del detrito, scoscendimenti, distacchi di blocchi. Come zone pericolose sono pure indicate le zone potenzialmente degradabili «terreni incolti». In tutte queste zone, ed in quelle non specificatamente segnalate sul piano che in base a mutate situazioni o più approfondite conoscenze possono ritenersi pericolose, sono proibite: — nuove costruzioni destinate ad alloggiare uomini o animali — trasformazioni di edifici esistenti con nuove utilizzazioni destinate ad alloggiare uomini o animali In caso di modifica delle zone di pericolo le condizioni di edificabilità saranno convenientemente adeguate alla nuova situazione.

Piano del paesaggio

Articolo Zona di svago e riposo, sentieri	11	Sul piano è indicata la zona molto idonea per lo svago ed il riposo. La stessa comprende essenzialmente quelle zone ubicate sul fondovalle in cui è particolarmente forte la presenza di gitanti durante il fine-settimana dei periodi estivi per fare il bagno, prendere il sole, ed in generale attività all'aperto come pic-nic, giochi, ecc. In queste zone e lungo i sentieri, nei limiti di compatibilità con altre utilizzazioni ed in particolare con quella agricola e di protezione del paesaggio e della natura, sono ammesse attrezzature a sostegno dell'idoneità specifica come la realizzazione di possibilità di posteggio in luoghi idonei (in base a progetti precedentemente approvati dall'autorità comunale), luoghi attrezzati di sosta per pic-nic, sistemazione di spazi per prendere il sole, accessi e sentieri di servizio. Sul piano sono poi indicati i principali itinerari escursionistici (sentieri) e cioè: 1. Robiei (capanna Basodino) — San Carlo — Foroglio Val Calneggia 2. San Carlo — Val Calneggia 3. Roseto — Alpe Sologna (collegamento con 2) 4. Robiei (capanna Basodino) — Ghiacciaio Basodino — Valle Antabbia (escursionismo di montagna) 5. Ghiacciaio Cavagnoli — Capanna Basodino (in partenza escursionismo di montagna) 6. Robiei — Bocchetta della Maggia — Passo San Giacomo collegamento Bavona-Bedretto) 7. Robiei — Capanna Cristallina 8. Robiei (capanna Basodino) — Cavagnoli — Passo Grandinagio San Giacomo 9. Grossalp — Bocchetta d'Orsalia/Formazzolo — Calneggia (collegamento con 1 e 2) 10. San Carlo — Antabbia — Passo Tamier — Val Formazza 11. Robiei — Bocchetta lago Nero — Naret — Valle di Peccia 12. Robiei — Poncione di Braga — Serodano — Valle di Peccia A ciò si deve aggiungere la rete che si sviluppa sul fondovalle da S. Carlo fino a Caveragno.
Articolo Zona idonea per sci escursionistico e di fondo	12	La zona considerata molto idonea per sci escursionistico e di fondo comprende tutta l'alta Valle che gravita attorno a Robiei ed Antabbia.
Articolo Zona di interesse militare	13	Le zone di interesse militare comprendono le zone di tiro e di esercizio della fanteria. L'utilizzazione da parte delle truppe di questi comprensori è ammessa nei limiti di compatibilità con le zone idonee ed i periodi di utilizzazione agricola rispettivamente con le importanti esigenze di salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici.

Piano del paesaggio

Entro 1 anno dall'entrata in vigore del PR/VB (approvazione da parte del Consiglio di Stato) le autorità militari ed i Comuni adottano un regolamento di utilizzo delle zone, unitamente ai proprietari dei fondi, che tenga conto degli obiettivi di utilizzazione e protezione del PR/VB ed in particolare per ciò che concerne la salvaguardia delle zone idonee dal profilo agricolo, di quelle con rilevanti contenuti paesaggistici e naturalistici nonché i tempi di utilizzo da parte della truppa a dipendenza delle esigenze di utilizzazione agricola e turistico-ricreativa.

Articolo Campeggi

- 14** In tutto il comprensorio della Valle sono ammessi unicamente campeggi di transito, di emergenza ed occasionali e sono esclusi campeggi di vacanze.
- Gli stessi dovranno in linea di principio, essere ubicati all'interno delle zone di svago e riposo definite dal PR/VB.
- L'ubicazione di dettaglio sarà stabilita dall'autorità comunale competente sulla scorta di progetti globali di sistemazioni a campeggio da allestire da parte dei richiedenti che dovrà tener conto degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, naturalistica ed ambientale della Valle Bavona.
- L'autorità comunale può rifiutare la licenza per un campeggio indipendentemente dall'esistenza di un'autorizzazione cantonale e ciò essenzialmente per motivi di ordine e sicurezza nonché di compatibilità con la capacità ricettiva della zona.
- Per l'apertura di un qualsiasi campeggio è necessaria, oltre l'autorizzazione edilizia e di polizia cantonale, la licenza edilizia comunale.
- Per le definizioni, le norme pianificatorie ed edilizie generali, apertura ed esercizio, sanzioni, ecc. fanno stato le disposizioni della legislazione cantonale sui campeggi.

Articolo Monumenti naturali

- 15** Come monumenti naturali a livello di comprensorio di tutta la Valle si sono considerati:
- la vegetazione pregiata sia come esemplari singoli, a gruppi o formanti selve di castagni e noci
 - i massi con le più disparate dimensioni ed ubicati nelle diverse posizioni del territorio
- In tutta la Valle sono protetti globalmente gli esemplari (singoli o a gruppi o formanti selve) di castagni e noci nonché tutti i massi ed in particolare quelli su cui si sono ricavati degli spazi destinati ad orti e prati.
- Gli alberi (noci, castagni e faggi) non possono essere tagliati (né totalmente né parzialmente) senza la previa autorizzazione dell'autorità comunale. Resta riservata la competenza dell'autorità forestale.
- I massi non possono essere manomessi né parzialmente né totalmente ed in particolarmente è escluso l'uso di tipo estrattivo per il ricavo di materiali da costruzione in generale, in particolare per arginature fuori dal comprensorio di PR.
-

Piano del paesaggio

		Per la lavorazione di massi da usare in loco in particolare per l'edilizia abitativa è necessaria la licenza edilizia comunale. Tra i più significativi monumenti naturali si possono indicare quelli dovuti a fenomeni carsici della Val Randinascia e della Val Fiorina e Val d'Antabbia con grotte (tra le più grandi del Ticino) e segnatamente il Böcc at Pilat e l'Acqua del Pavone. Da segnalare inoltre la cascata di Foroglio. Sono proibiti tutti gli interventi che potrebbero ostacolare la vista o pregiudicare l'integrità dei monumenti.
Articolo Monumenti culturali	16	Come monumenti culturali sono considerati i nuclei della Valle singolarmente ed alcuni beni come monumenti puntuali singoli: d'importanza cantonale — cappella di S. Carlo alle prese a S. Carlo No. 1 — oratorio della Madonna a Gannariente No. 2 — oratorio della Beata Vergine a Foroglio No. 3 — ponte romano al confine tra Caveragno No. 4 e Bignasco a Foroglio — oratorio di S. Antonio a Fontana No. 5 (tela: Miracolo di S. Antonio) d'importanza locale o regionale — la Cioss Tea a Sonlerto No. 6 — torba propr. Fondazione Della Valle No. 7 a Sonlerto — torba propr. Tonini a Foroglio No. 8 — forno a Mondada No. 9 Le innumerevoli cappelle disseminate un po' dappertutto nel comprensorio del fondovalle. Da segnalare inoltre i percorsi pedonali caratteristici tipo «carraie» delimitate da muretti a secco. Per le cappelle, gli oratori, le Chiese e le carraie sono ammessi solo interventi di ripristino e manutenzione. Per i nuclei di fondovalle valgono in particolare le disposizioni degli art. 23 e seguenti. Si richiamano inoltre le disposizioni previste nei singoli piani di utilizzazione relative ad aspetti particolari.
Articolo Zone con interesse naturalistico	17	Sul piano sono indicati i settori (4) in cui si riscontrano i principali contenuti naturalistici di tipo floristico e faunistico, mineralogico e petrografico e cioè: — <i>settore 1</i> con interessi morfologici (laghetti di diverso tipo ed origine in particolare glaciali) e mineralogici (paragenesi tipica delle falde) su cui prospera una tipica vegetazione alpina — <i>settore 2</i> con la presenza dell'agrifoglio e del corniolo (rarietà sottoforma di

Piano del paesaggio

aggregato) come posizione limite di penetrazione profonda nel cuore delle Alpi

— *settore 3*

con interesse botanico disparato e con presenza di specie rare

— *settore 4*

con la presenza delle più grandi grotte del Ticino (carsismo) e una flora alpina tipica su calcare molto importante

Da notare la presenza di numerose specie di uccelli (95) come risulta da uno studio dello ornitologo inglese Sharrock e di una fauna interessante come ad es. la marmotta nelle zone alte.

Le **zone** con flora particolare segnalate sul piano sono:

— *zona A4* faggeta sopra Foroglio (con presenza di castagni secolari).

Tiglieto di Foroglio, Golena tra Foroglio e Sabbione

— *zona A0* (Cavagnoli); *zona A1* (Val Fiorina-Randinascia); *zona A2* (Montagna Basodino); *zona A3* (Val d'Antabbia); *zona A5* (Pizzo Castello); *zona A7* (Campo Robiei).

In queste zone troviamo delle specie della flora alpina e nivale (su calcare e silicio). Tra le più interessanti sono da segnalare:

— *l'astro alpino (Aster alpinus)*

— *le androsacee (Androsace Vandellii, A. Chamaejasme, A. alpina, A. obtusifolia)*

— *l'erba iva (Achillea moschata)*

— *le genziane (Gentiana Kochiana, G. bavarica, G. brachypylla, G. verna, G. utriculosa)*

— *le soldanelle (Soldanella alpina e S. pusilla)*

— *la nigritella (Nigritella nigra)*

Degni di essere inoltre segnalati per la loro assoluta rarità:

— *la Saponaria lutea* che raggiunge in Val d'Antabbia (A4) ed in Val Fiorina (A1) il limite massimo orientale di diffusione sulla catena delle Alpi occidentali

— *la Douglasia Vitaliana* (primulacea) nota in tutto il Ticino solo in Vallemaggia ed in particolare sull'alpe Sevinera in Val Bavona (zona A6)

— *Anemone baldensis* + *A. narcissiflora*

— *Chamorchis alpina* — *campanula cenisia*

— *Daphne alpina*

— *Douglasia (Androsace) Vitaliana*

— *Erjtrichium nanum*

— *Nigritella rubra*

— *Oxytropis Lapponica*

— *Saponaria lutea*

— *il genepi (Artemisia Genipi)*

— *le stelle alpine o Edelweiss (Leontopodium alpinum)*

— *Aquilegia alpina*

— *Armeria alpina*

— *Centaurea Rhapontica*

— *Leontopodium alpinum*

— *Stipa pennata*

Una rarità è poi la presenza dell'*Anemone baldensis* in Val d'Antabbia e al Pizzo Castello ed il miosotide nano sul Basodino oltre i 3'200 m.s.m.

Piano del paesaggio

		Da segnalare poi la presenza, nella regione di S. Carlo e bassa Val d'Antabbia, di numerose felci tra cui le specie di <i>Polystichum</i> e tutta una serie rara di incroci. In queste zone sono proibiti tutti quegli interventi (in particolare la concimazione intensiva, le esercitazioni militari con esplosione di obici o mine, captazioni, deviazioni o drenaggi di acque) che ne potrebbero compromettere i contenuti. Sono ammessi esclusivamente solo quelli inerenti all'attività agricola o di cura e ripristino secondo le disposizioni della autorità competente. Sono pure protetti gli ambienti umidi di fondovalle (golene e prati umidi in particolare) nonché i laghetti alpini, le paludi e le torbiere. Valgono in particolare le disposizioni sulle zone protette secondo il regolamento della flora e della fauna del 1.7.1985 rispettivamente del regolamento disciplinante la ricerca e la raccolta di rocce, minerali e fossili del 26.11.1974. Si richiamano inoltre le disposizioni circa le bandite di caccia.
Articolo Zone con interesse paesaggistico	18	Tutto il comprensorio è dichiarato ed è designato come di interesse paesaggistico. I criteri di intervento nell'ambito delle misure di carattere forestale, agricolo, ricreativo, idrologico e più in generale di ripristino e cura del paesaggio dovranno basarsi sui principi dell'ingegneria biologica. Gli stessi dovranno essere limitati al minimo indispensabile e solo a protezione di beni come case e strade in particolare. Sono ammesse nuove costruzioni di stabili agricoli con volumetria estranea alle preesistenze storiche alla condizione di un opportuno inserimento nel paesaggio ed è proibita la costruzione di elettrodotti e cavi aerei. Eventuali elettrodotti locali dovranno essere interrati (cavi). Sono pure protetti, come valori testimonianza, i prati e campi terrazzati tra Fontana e Mondada nonché il paesaggio con «roggie» prima di Fontanellata ed a nord di Sonlerto nonché tutte le zone in riva ai fiumi. In queste zone il paesaggio non può essere alterato e sono ammesse esclusivamente misure di cura e di ripristino. Si richiamano inoltre le disposizioni particolari di protezione del paesaggio previsti nei singoli piani di utilizzazione a salvaguardia degli spazi liberi attorno ai nuclei del fondovalle.
Articolo Acque superficiali e del sottosuolo	19	Le acque superficiali e del sottosuolo (riali, torrenti, fiumi, laghetti, sorgenti, falde) sono protette e sono esclusi gli interventi che potrebbero modificarne il regime idrologico come captazioni, drenaggi, ecc. Per le captazioni di sorgenti a scopi di approvvigionamento idrico è necessario il permesso preventivo dell'autorità comunale che ne stabilirà le condizioni e le modalità. Valgono in particolare le disposizioni del piano di protezione delle sorgenti comunali di Chiall (Comune di Cavignon) del 7.9.1982. Si richiamano inoltre le disposizioni della legislazione cantonale dell'ottobre 1982 sui deflussi minimi che regolano la portata minima del fiume nei diversi periodi dell'anno in corrispondenza delle diverse tratte.

Piani di utilizzazione

3

Piani di utilizzazione

Articolo
Definizione
e contenuto

20

A. Definizione e contenuto

Sono definiti piani di utilizzazione, ai sensi degli art. 14-18 LPT, i piani allestiti per i singoli nuclei e dintorni del fondovalle che riassumono e specificano in un unico piano il disciplinamento urbanistico previsto dai disposti della legislazione edilizia cantonale.

Essi comprendono in particolare:

- le modalità dell'utilizzazione e protezione del **paesaggio** in generale e dei beni culturali e naturali in particolare
- la definizione delle **zone edificabili** e le modalità ed i criteri di intervento incluso **gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico**
- il complemento viario di servizio delle zone sottoforma di vettori di **traffico** in particolare strade, percorsi pedonali, sentieri e posteggi.

Articolo
Criteri
generali
di intervento

21

B. Paesaggio

Valgono in generale le disposizioni degli art. da 6 a 19 delle presenti norme per ciò che concerne il paesaggio (vedi piani di utilizzazione approvati). In particolare:

- *la zona forestale* riprende e specifica quella indicata nel piano generale
- *la zona agricola* comprende i prati destinati alla foraggicoltura nonché le zone utilizzate come pascoli ed orti
- *le zone senza destinazione specifica* comprendono delle porzioni marginali come le rive del fiume, i massi e più in generale le superfici improduttive
- *le zone pericolose* specificano, nelle immediate vicinanze degli abitati, le zone franose, valangarie e gli scoscendimenti conosciuti

Nelle *zone di protezione del paesaggio* sono escluse qualsiasi tipo di costruzione rispettivamente impianti in contrasto con le esigenze di salvaguardia degli spazi liberi considerati come componenti dell'aspetto fisionomico del paesaggio antropico.

Sono pure protetti i *percorsi pedonali significativi* e segnatamente quelli che costituiscono le «carraie». Non è ammessa la loro demolizione ma solo interventi di manutenzione e ripristino con materiali preesistenti.

I prati ed i campi terrazzati, le cantine, gli alberi, i massi, le fontane e le cappelle sono protetti integralmente come elementi costitutivi del paesaggio naturale ed antropico dei nuclei ed immediate vicinanze.

A S. Carlo è istituita una zona con alberatura di mascheramento. La stessa dovrà essere eseguita sulla scorta delle modalità stabilite dalle competenti autorità, da parte del Comune.

Per la parte di alberatura che interessa la proprietà privata è istituito un vincolo che comprende un sedime di 5.00 ml di larghezza dal confine del fondo verso la strada, a favore del Comune.

Le zone

Definizione

Interventi sui fabbricati

		C. Zone	
		Cap. 1. Zone edificabili	
Articolo zone edificabili	22	Le zone edificabili nell'ambito del PR/VB sono:	
		— il nucleo del villaggio	NV
		— le zone per attrezzature ed edifici di interesse pubblico	AP-EP
		Cap. 2. Zona nucleo del villaggio — NV —	
		1. Definizioni	
Articolo Definizioni	23	La zona definita nucleo del villaggio comprende tutte le zone segnate sui piani con colore marrone e segnatamente:	
		— S. Carlo	(N. 1)
		— Sonlerto	(N. 2)
		— Bolla	(N. 3)
		— Faedo	(N. 4)
		— Fontanellata	(N. 5)
		— Roseto	(N. 6)
		— Foroglio	(N. 7)
		— Ritorto	(N. 8)
		— Sabbione/Alnedo	(N. 9)
		— Fontana/Bosco	(N. 10)
		— Mondada	(N. 11)
		2. Interventi sui fabbricati, campo e modalità d'applicazione	
Articolo Interventi sui fabbricati definizioni, distanze	24	1. I fabbricati esistenti possono essere trasformati, riattati o ricostruiti in ossequio alle disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di materiali prescritti dalle presenti normative. L'ampliamento dei fabbricati destinati alla residenza è ammesso unicamente a titolo eccezionale ed alla condizione che il restauro sia riferito per quanto possibile ad un preciso modello tipologico. Per le stalle e le cascine valgono gli stessi criteri ad eccezione del riferimento tipologico e l'ampliamento in generale è escluso. Pure a titolo eccezionale, ed alle condizioni soprammenzionate, è ammessa l'edificabilità negli immediati dintorni contigui al fabbricato ma ubicati fuori dalla zona nucleo del villaggio. Non sono ammesse nuove costruzioni salvo quelle previste come restauro morfologico (completazione dell'edificabilità) a S. Carlo alle condizioni di ossequiare il posizionamento indicato e le disposizioni di carattere tipologico, architettonico e di materiali previsti per gli interventi sui fabbricati esistenti. In generale non è ammessa la demolizione di fabbricati o di parti di essi se non alla condizione di una loro ricostruzione in base alle disposizioni delle presenti normative. 2. Per <i>tipologia</i> si intende la classificazione dei fabbricati secondo caratteristiche e dimensioni delle piante ed andamento del colmo del	

Le zone

Campo d'applicazione degli interventi

tetto riconoscibili come modelli di riferimento (vedi art. 25 e schemi allegati).

Come *elementi architettonici* sono definiti il tetto (falde, gronde, camini, ecc.), le facciate (con il rispettivo disegno), le aperture (in generale escluso i loggiati ed i porticati che sono elementi architettonici determinanti in modo sostanziale la tipologia), le scale esterne, le pavimentazioni e le opere di cinta.

Per *materiale* si intende il tipo, le dimensioni (con le eventuali combinazioni) come le piode per il tetto, il legname, il sasso per le facciate, il ferro per le inferiate, il vetro, ecc.

3. È ammessa la contiguità.

Valgono le seguenti distanze minime:

- verso un fondo aperto : a confine o a 1.50 ml
- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3.00 ml
- verso un edificio con aperture : a 4.00 ml

Per casi particolari ad es. quando un restauro si qualifica per il recupero o il mantenimento della tipologia, degli elementi architettonici e di materiali previsti dalle presenti norme, sono concesse distanze inferiori o superiori a quelle prescritte qualora non risultino lesi gli interessi dei terzi.

Articolo
Campo
d'applicazione
degli interventi
e limiti

25 Gli interventi previsti all'art. 24 si applicano agli stabili già oggi destinati alla residenza, alle stalle ed ai fabbricati secondari (depositi, legnaie, ecc.) ed alle nuove costruzioni nella zona NV di S. Carlo. Fanno eccezione le stalle in cui è stabilito il vincolo di destinazione. Ogni intervento sui fabbricati deve essere in generale riferito ad un modello tipologico che rispetti quello riconosciuto tipico per la Valle secondo lo schema di sviluppo storico allegato:

- tipologia/piante
- tipologia/schizzo assonometrico

Per interventi non sostanziali sui fabbricati (in generale che interessano una minima parte del fabbricato o singoli elementi architettonici) non è obbligatorio il riferimento tipologico ma valgono solo le disposizioni di carattere architettonico e sui materiali.

A titolo eccezionale possono essere concesse deroghe per elementi architettonici esistenti che vengono mantenuti come allo stato attuale ed alla condizione che non siano elementi deturpanti.

Con l'intervento, anche di lieve entità, sul fabbricato principale, tutte le strutture deturpanti esistenti sul fondo devono essere eliminate (tettoie in lamiera, plastica, rivestimenti non conformi, ecc.).

Le strutture così eliminate possono essere sostituite ossequiando le disposizioni circa gli elementi architettonici ed i materiali prescritti.

Per le costruzioni esistenti senza un preciso riferimento tipologico (costruzioni più recenti giudicate nella loro globalità come elementi deturbanti ed estranei all'architettura rurale) non sono più ammessi

Le zone

Modalità d'applicazione (restauro)

interventi al recupero delle caratteristiche tipologiche di elementi architettonici e di materiali dell'architettura tradizionale della Valle. Fanno eccezione delle costruzioni particolari (in generale non recenti) che pur presentando delle caratteristiche tipologiche, elementi architettonici e di materiali non conformi all'architettura tradizionale rurale della Valle non sono da considerare deturpanti: ad es. costruzioni N. 3 a Fontana, N. 10-11-38 a S. Carlo, N. 4 a Ritorto. Nuovi corpi-scala esterne sono ammessi se giustificati da imprescindibili motivi funzionali (impossibilità o inopportunità di accessi diretti interni ai vari livelli) nei limiti tipologici riconducibili a quelli esistenti su edifici significativi (residenze) o su stalle/fienili. La costruzione di nuove tettoie è ammessa con la copertura, ad una falda, su:

- pianerottoli d'entrata delle scale esterne quando queste sono imposte per motivo tipologico o ammesse per funzionalità d'accesso. I limiti esterni della copertura non possono superare i 20 cm oltre i limiti del pianerottolo
- porte d'entrata a piano-terreno con una sporgenza massima di 100 cm e con larghezza massima di 30 cm oltre gli stipiti della porta
- stabili secondari in casi particolari

A due falde su:

- stabili secondari ed autorimesse

I materiali e le caratteristiche architettoniche devono essere uguali a quelli previsti per i loggiati (incluso parapetti).

Articolo
Modalità
d'applicazione
(tipo di restauro)

26

In generale per ogni intervento, alle condizioni stabilite agli art. 24 e 25 è obbligatorio il riferimento tipologico, il rispetto degli elementi architettonici e l'uso dei materiali prescritti. Per gli edifici definiti significativi è obbligatoria la salvaguardia dei caratteri tipologici, architettonici e di materiali (*restauro integrale*). Per le altre costruzioni sono possibili due tipi di restauro con combinazioni reciproche tra riferimento tipologico e caratteri architettonici pur restando costante il tipo di materiali da usare (*restauro parziale*) e cioè:

- tipo 1: conservazione tipologica e variabilità degli elementi architettonici
- tipo 2: cambiamento tipologico e variabilità degli elementi architettonici.

In casi particolari, ad esclusione degli edifici classificati come significativi è ammessa una deroga al riferimento tipologico ed alla variabilità degli elementi architettonici. Ulteriori tipi di restauro, in particolare con una reinvenzione tipologica, sono in generale esclusi. Per casi particolari, giustificati dall'eccezionalità di soluzioni architettoniche particolarmente valide il Municipio, in accordo con le competenti autorità cantonali, può concedere una deroga. Per ciò che concerne le nuove costruzioni a S. Carlo come completazione dell'edificazione le stesse dovranno essere riferite ad uno schema tipologico definito all'art. 25 delle presenti norme mentre è ammessa una variabilità degli elementi architettonici.

Le zone

Tipologia piante

TIPOLOGIA PIANTE

1. Casa a torre

2. Casa a torre
con loggiato
sul frontespizio

3. Casa ad un vano
con loggiato sul
lato di gronda

4. Casa ad un vano
con spazio d'ingresso

5. Casa a due vani
in serie con loggiato
sul frontespizio

6A.-6B. Casa a due
vani

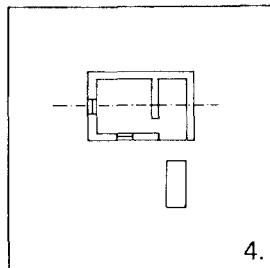
7A.-7B. Casa a due
vani con loggiato sul
lato di gronda
(in pietra ed in legno)

8. Casa a due vani
con loggiato
sul frontespizio

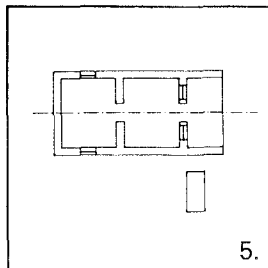
9. Casa a due vani
con loggiato chiuso
sul frontespizio

10A.-10B. Casa a tre
vani con loggiato sul
lato di gronda
(in pietra ed in legno)

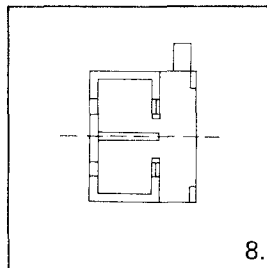
11. Casa a quattro
vani



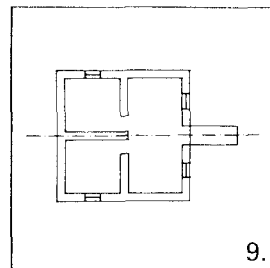
4.



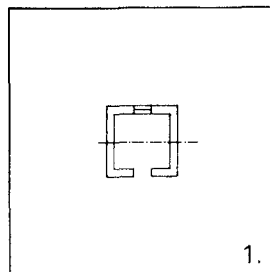
5.



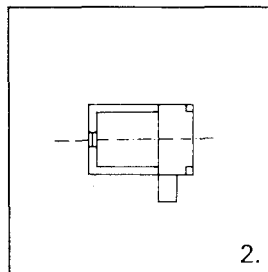
8.



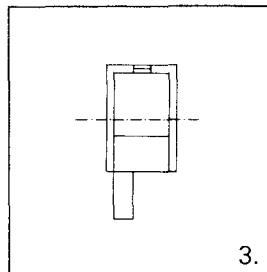
9.



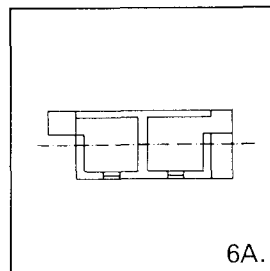
1.



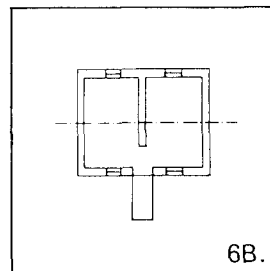
2.



3.



6A.



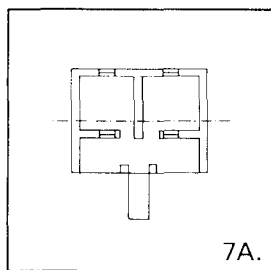
6B.

L'ipotesi di lettura si fonda sullo sviluppo della casa torre, a base quadrata che viene assunta come «**unità fondamentale**».
Caratteristiche tipologiche della pianta e posizione del tetto (andamento del colmo) sono gli elementi che in reciproca dipendenza conformano i vari modelli.

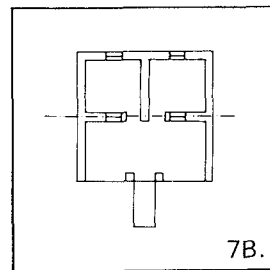
Due direttrici fondamentali di sviluppo sono riconoscibili:

- lungo il lato di gronda
- lungo il frontespizio

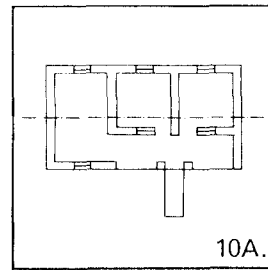
Elementi di complicazione con l'aggiunta di elementi tipologici autonomi o di locali. Evidentemente ogni nuovo sviluppo del tipo soggiace a parametri che sono culturali, d'uso e più direttamente topografici, di orientamento e di struttura dell'insediamento (morfologia e dintorni).



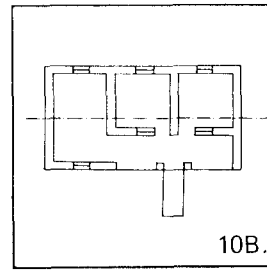
7A.



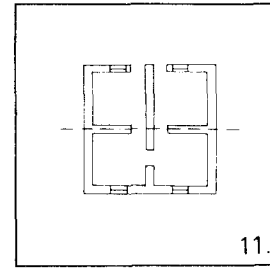
7B.



10A.



10B.



11.

Le zone

Stalle con vincolo di destinazione Edifici significativi

Articolo stalle con vincolo di destinazione	27	Le stalle indicate sul piano con vincolo di destinazione non possono essere trasformate in quanto valori-testimonianza. Sono ammessi unicamente gli interventi di manutenzione e ripristino. Devono essere mantenute la tipologia, gli elementi architettonici ed i materiali del fabbricato originario.
Articolo Edifici significativi	28	Gli edifici significativi comprendono quelle costruzioni che per il loro valore storico, architettonico, artistico, ambientale devono essere salvaguardati integralmente come valori-testimonianza. Trattasi in particolare di edifici in cui si riconosce un chiaro riferimento tipologico riscontrato in Valle Bavona rispettivamente di beni culturali in generale ed in particolare di torbe. Per i criteri di restauro vedi art. 26.
Articolo Completazione dell'edificazione (restauro morfologico)	29	Nella zona NV di S. Carlo sono ammesse nuove costruzioni come completazione dell'edificazione come indicato sul piano (piano di utilizzazione - S. Carlo - N. 1). Il numero di fabbricati è quello indicato sul piano. L'ubicazione e l'orientamento devono ossequiare quello indicato sul piano. La tipologia e gli elementi architettonici delle nuove costruzioni devono rispettare le disposizioni delle presenti norme. Potranno essere concesse delle deroghe per ciò che concerne le scale esterne nonchè sul materiale delle facciate (che può essere previsto come intonaco grezzo uniforme al naturale di color grigio) e del tetto (ammesse anche tegole di cemento ondulate grigie). L'edificio N. 83 (ristorante) può essere ampliato solo nella direzione indicata sul piano all'interno dello spazio NV circostante al fabbricato.

Le zone

Tipologia

TIPOLOGIA SCHIZZO ASSONOMETRICO

1. Casa a torre

2. Casa a torre
con loggiato
sul frontespizio

3. Casa ad un vano
con loggiato sul
lato di gronda

4. Casa ad un vano
con spazio d'ingresso

5. Casa a due vani
in serie con loggiato
sul frontespizio

6A.-6B. Casa a due
vani

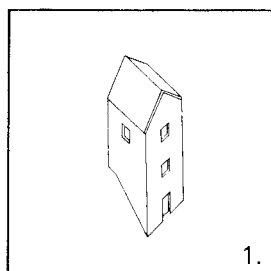
7A.-7B. Casa a due
vani con loggiato sul
lato di gronda
(in pietra ed in legno)

8. Casa a due vani
con loggiato
sul frontespizio

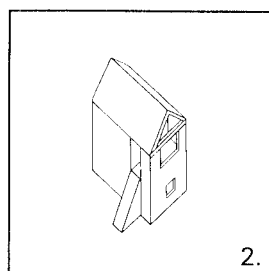
9. Casa a due vani
con loggiato chiuso
sul frontespizio

10A.-10B. Casa a tre
vani con loggiato sul
lato di gronda
(in pietra ed in legno)

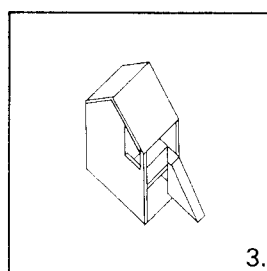
11. Casa a quattro
vani



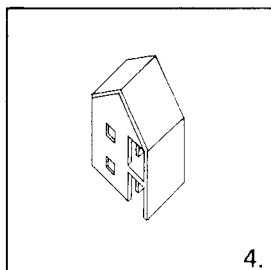
1.



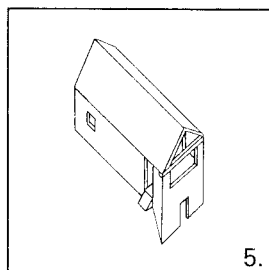
2.



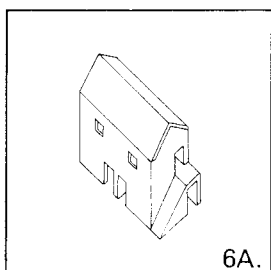
3.



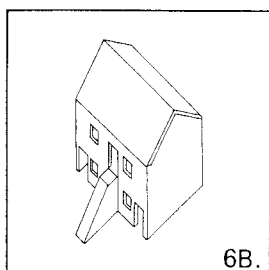
4.



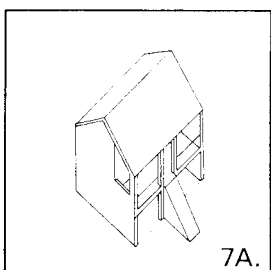
5.



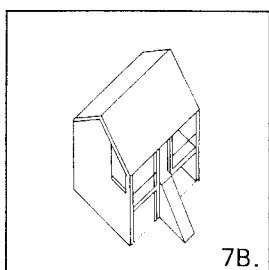
6A.



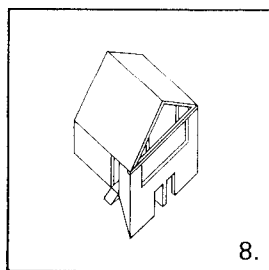
6B.



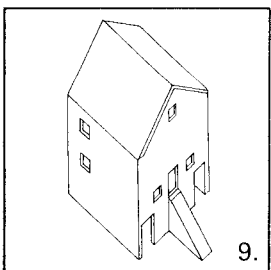
7A.



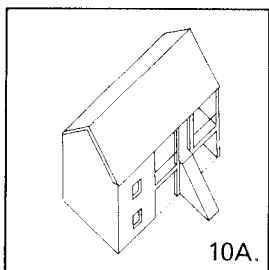
7B.



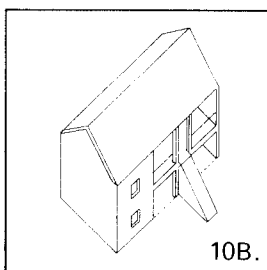
8.



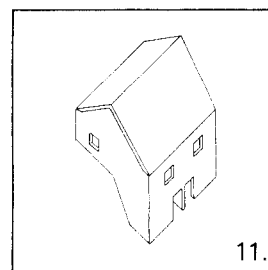
9.



10A.



10B.



11.

Le zone

Residenze

Tetto

3

Articolo
Orientamento
del fabbricato

Le residenze

30

L'orientamento del fabbricato è in generale indicato dalla direzione del colmo che si presenta normalmente in posizione parallela o perpendicolare all'andamento del terreno (curve di livello).
L'orientamento del fabbricato deve essere subordinato:

- alla tipologia del fabbricato
- all'andamento del terreno
- all'integrazione con la parte di insediamento in cui il fabbricato fa parte

Articolo
Tetto

31

a) in generale

Il tetto deve essere eseguito a due falde con una pendenza minima del 75% e massima del 90% (in casi eccezionali è ammessa la pendenza massima del 100%) con il materiale di copertura in piode lavorate a spacco. Il frontone deve sempre essere in relazione alla scelta tipologica e di regola, alla base deve avere un'ampiezza non superiore a ca. 8.00 ml. Non è ammessa la formazioni di terrazze, squarci ed abbaini.

b) in particolare

La sporgenza delle piode dal filo esterno della muratura (gronda) è così fissata:

— sul lato gronda	: cm 20-30	(1)
— sul lato di gronda con portici e loggiati	: cm 50-60	(2)
— sul frontespizio		
a) frontone chiuso con muratura	: cm 15-20	(3)
b) frontone chiuso a tondoni	: cm 40-60	(4)
— sul frontespizio con loggiati		
a) frontone aperto	: cm 40-60	(5)
— sul frontespizio con o senza loggiati		
a) casi particolari (sporgenza massima)	: cm 130	(6)

Vedi schizzi illustrativi 1-6 alla pagina seguente.

La struttura portante (carpenteria) deve essere eseguita in legno:

- puntoni e correnti a sezione tonda
- radici e catene a sezione quadrata, rettangolare e tonda.

La struttura in legno sul lato di gronda in muratura e sul frontespizio a frontone chiuso in muratura **non è a vista**.

La struttura in legno sul lato di gronda con loggiati o porticati; sul frontespizio con loggiati o porticati; sul frontone aperto; sul frontone a tondoni o in casi particolari con maggior sporgenza (massimo 130 cm) **è a vista**.

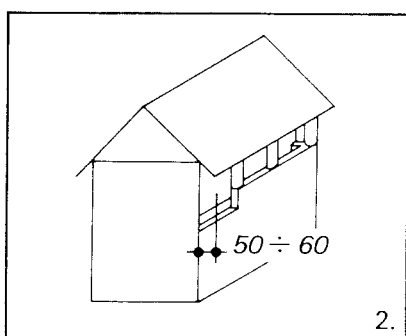
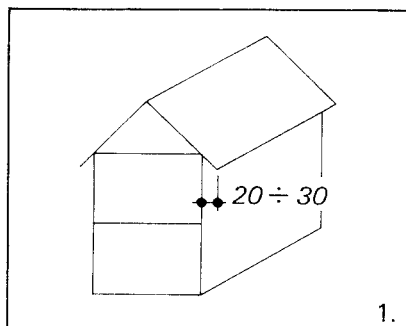
Sono ammessi i canali di gronda e di scarico eseguiti in rame o in lamiera verniciata di colore grigio pietra opaco.

Le zone

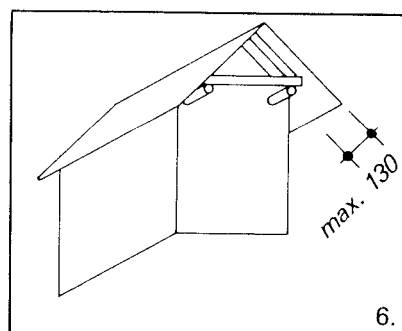
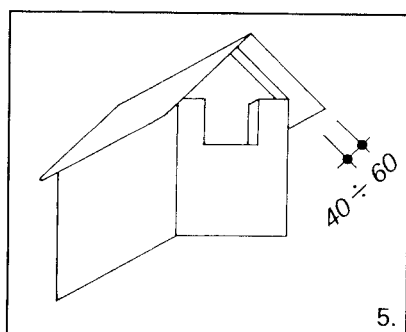
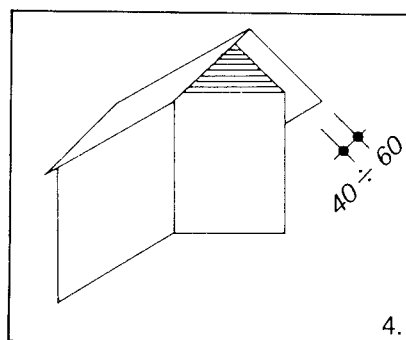
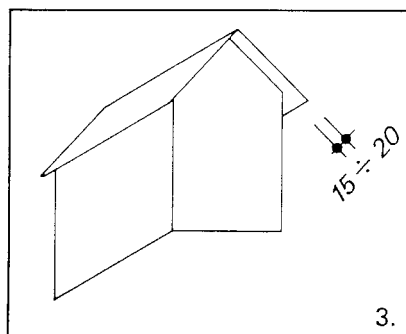
Residenze

Tetto

Lato di gronda



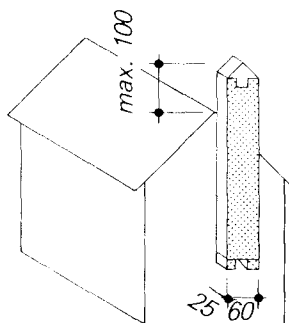
Frontespizio



Le zone

Camini

Materiale delle facciate



La formazione dei camini è ammessa sul lato di gronda, sul frontespizio e sulle pareti interne. La canna-camino può essere eseguita sporgente rispetto al filo della facciata di un massimo di 25 cm e di larghezza massima di 60 cm, sostenuta su due mensole laterali in pietra. L'altezza massima dal filo del colmo non deve essere superiore a 100 cm. La copertura deve essere eseguita in piode a due falde lavorate a spacco. Il comignolo (fuori tetto) può essere a pianta quadrata o rettangolare dimensionato secondo le necessità. La parte esterna o in vista del camino deve essere eseguita in sasso come la muratura delle facciate. Solo per casi particolari (edifici già intonacati) è ammesso l'intonaco.

Articolo
Facciate

32

a) pareti esterne

La muratura esterna delle pareti deve essere eseguita in sasso in base alle seguenti disposizioni:

- qualità del sasso : solo gneiss o granito (della zona)
- lavorazione : a spacco o al naturale, non segate o lavorate alla punta
- dimensioni : sasso a dimensione variabile, escluso quello di piccole dimensioni, con conci d'angolo di dimensioni più pronunciate
- tessitura : lavorazione irregolare senza corsi regolari e paralleli, con conci d'angolo di irrigidimento
- ampiezza della fuga : l'ampiezza delle fughe deve essere ridotta al minimo con la sigillatura delle stesse e degli interstizi arretrati di almeno 2 cm rispetto al filo esterno.

Prima dell'esecuzione dovrà essere fatta una prova-campione da sottoporre al Municipio per approvazione.

La muratura intonacata non è in generale permessa.

Per edificio intonacato s'intende un fabbricato dove l'intonaco già ricopre la maggior parte della muratura. Sulle costruzioni esistenti già intonacate, in caso di nuovi interventi (formazione di nuove murature esterne) è ammesso l'uso dell'intonaco che dovrà essere eseguito:

- in malta di cemento rustico lavorato alla cazzuola di colore grigio (dosaggio 1:3). Sono esclusi intonaci bianchi o colorati oppure
- intonaco civile fratazzato fine con un tinteggio (secondo una gamma di colori da stabilire con una prova-campione) a colori tenui.

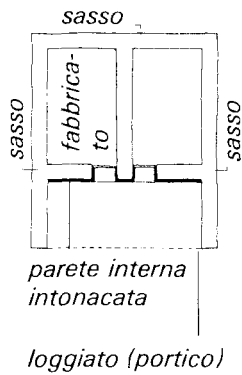
In casi di nuovi interventi l'intonaco esistente dovrà essere adeguato alle disposizioni delle presenti norme, allo scopo di ottenere un'esecuzione uniforme delle superfici intonacate. I tipi di intonaco saranno definiti in base ad una prova-campione da sottoporre al Municipio per approvazione.

Le zone

Porte

Materiale delle facciate

Pianta



b) pareti interne

Per pareti interne s'intendono quelle del fabbricato che, pur dando sull'esterno, non sono perimetrali. Sono considerate tali solo quelle di fondo dei loggiati e dei porticati. Vedi schema a lato.

Valgono le seguenti disposizioni:

- le pareti interne devono essere intonacate con un intonaco civile fratazzato fine tinteggiate con colori tenui (escluso il bianco e le tinte forti)
- per tutte le aperture (porte e finestre) delle pareti interne devono essere mantenute le prescrizioni relative alle aperture esterne (vedi art. 33)
- per la formazione degli architravi di tutte le aperture (porte o finestre) è ammesso l'uso del legno o di elementi prefabbricati intonacati o dipinti
- i loggiati sul frontespizio possono essere chiusi con una parete vetrata solo in corrispondenza della parete interna e limitatamente al frontone, in modo tale da lasciare in vista la struttura del tetto che ricopre il loggiato.

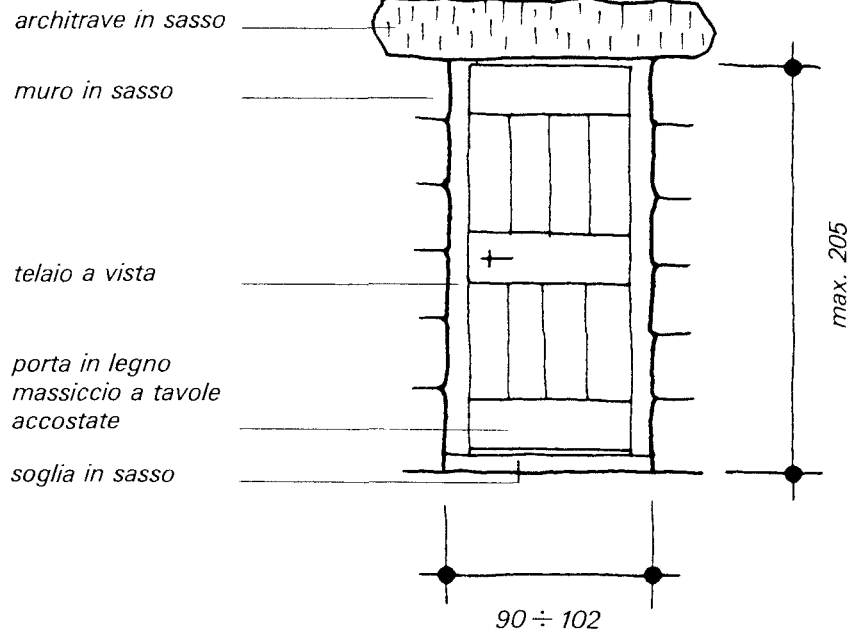
Articolo Aperture

33

a) porte esterne

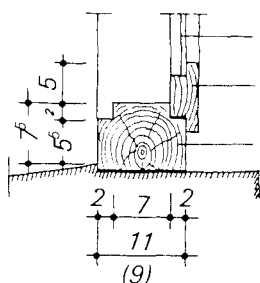
Le porte esterne devono essere eseguite piene in legno massiccio con tavole accostate orizzontali o verticali come allo schizzo allegato. Sono escluse le perlinature.

Prospetto



Le zone Finestre

Serramenti esterni Sezione



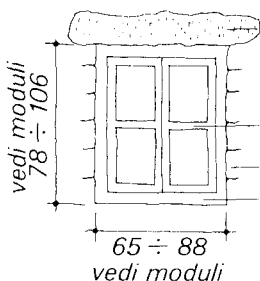
finestre:

vetro

anta apribile

*telaio fisso a vista
su 4 lati*

Prospetto



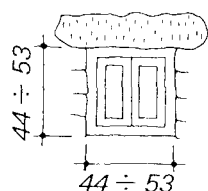
architrave in sasso

traversine

*muro in sasso
telaio fisso*

*modulo quadrato
supplementare:
(particolare)*

architrave in sasso



feritoia:

architrave in sasso

muratura in sasso

In casi particolari giustificati da insufficiente illuminazione naturale è ammessa la formazione di finestre di dimensioni ridotte, come pure di una finestra nella metà superiore, in modo che la porta risulti con due ante sovrapposte.

In generale le dimensioni in luce netta delle porte dovranno essere:

- larghezza : 90-102 cm
- altezza massima : 205 cm

Il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere in generale di 1:2.

Il telaio fisso dell'anta deve essere a vista sui lati ed arretrato di almeno 30 cm dal filo esterno del muro.

L'architrave deve essere esclusivamente in sasso, a filo facciata esterna ed avere funzione statica. Il legno è ammesso solo nei casi in cui è già presente nel fabbricato stesso o nei fabbricati contigui.

Le soglie a contatto con l'esterno devono essere in sasso.

La verniciatura delle parti in legno (anta e telaio) deve essere al naturale con un'eventuale velatura di fondo di colore bruno-scuro.

b) finestre

I serramenti esterni (finestre) dovranno essere eseguiti in legno con telaio fisso a vista sui quattro lati, a due ante uguali apribili normalmente e con vetro bianco trasparente (non smerigliato). Le ante apribili devono essere divise (sulla verticale) almeno in due parti con delle traversine di separazione. Valgono le seguenti disposizioni:

- **telaio fisso:** deve essere arretrato almeno di 30 cm dal filo facciata (vedi schizzo «Davanzali»)
- **moduli dimensionali dei serramenti:**
 - larghezza: da cm 65 a cm 88
 - altezza : da cm 78 a cm 106

Il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere di 1:1 o 1:1,2.

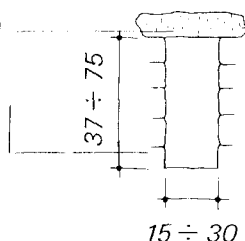
Per il rapporto quadrato 1:1 sono inoltre permesse le misure di lato da cm 44 a cm 53 senza obbligo di traversine di separazione.

— **feritoie:** sono permesse unicamente sulle murature in sasso:

- larghezza: da cm 15 a cm 30
- altezza : da cm 37 a cm 75

Il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere di 1:2,5.

Per le feritoie non sono ammessi: i telai in vista, le ferratine e le ante di chiusura. Vedi schizzi a lato «Serramenti esterni»

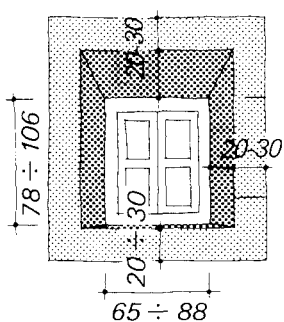


Le zone

Finestre

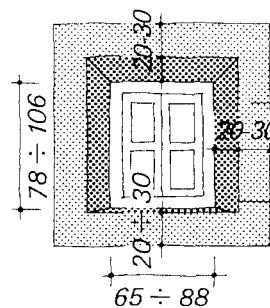
- **architrave**: deve essere esclusivamente in sasso a filo facciata esterna ed avere funzione statica. Il legno è ammesso solo nei casi in cui è già presente nel fabbricato ed in quelli contigui.
- **squarci** (strombatura): per insufficienza di illuminazione naturale è permessa la formazione di squarci laterali e superiori al serramento esterno. Il modulo dimensionale del serramento deve essere mantenuto. Lo squarcio deve essere eseguito in intonaco civile fratazzato fine di color chiaro escluso il bianco puro e le tinte forti
- **collarino**: è ammessa solo la formazione di un collarino intonacato sulla muratura in sasso in corrispondenza delle finestre con squarcio. La larghezza massima rispetto alle spalle (verticali o orizzontali) non deve essere inferiore a cm 20 nè superiore a cm 30. Il collarino deve essere eseguito in intonaco civile fratazzato fine di colore chiaro escluso il bianco puro e le tinte forti. Sulla muratura intonacata è ammessa l'esecuzione di un collarino dipinto a scopo decorativo. Per la dimensione ed il colore valgono le disposizioni soprammenzionate. Vedi schizzi seguenti.

Prospetto



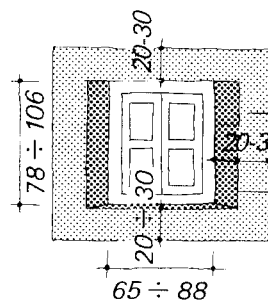
*collarino
intonacato*

*strombature
verticali ed
orizzontali molto
pronunciate*



*collarino
intonacato*

*strombature verticali +
orizzontali uguali*

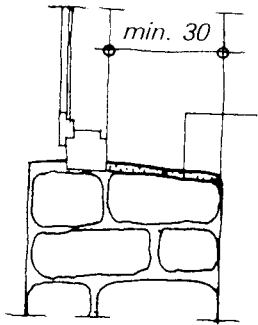


*collarino
intonacato*

strombature verticali

Le zone Davanzali

Davanzali Sezione tipo



su muratura in sasso:

lisciatura in malta di
cemento
spess. cm. 3

– **davanzali:** devono essere eseguiti in base alle seguenti disposizioni:

– *su muratura in sasso:*

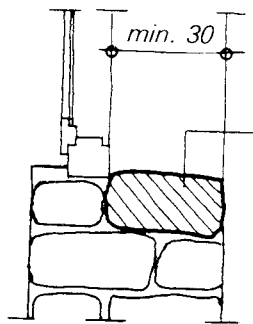
a) con una lisciatura fine in malta di cemento alla cazzuola di colore grigio senza sporgenza sulla facciata (spessore massimo cm. 3). In presenza del collarino la lisciatura deve continuare fino al filo inferiore dello stesso

b) in sasso come parte integrante della muratura con fughe sigillate ed impermeabilizzate a filo del sasso

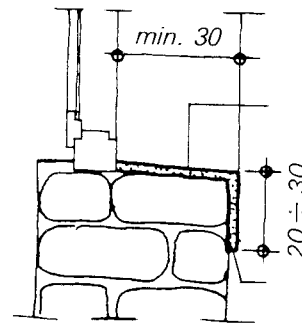
– *su muratura intonacata:*

a) con una lisciatura fine in malta di cemento alla cazzuola di raccordo all'intonaco della facciata. In presenza del collarino decorativo (pittorico) la colorazione del davanzale sarà complementare allo stesso.

Vedi schizzi seguenti.



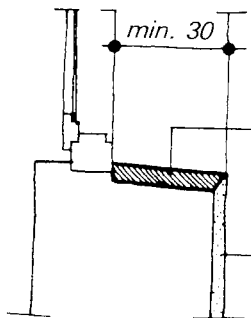
in sasso



lisciatura in malta di
cemento

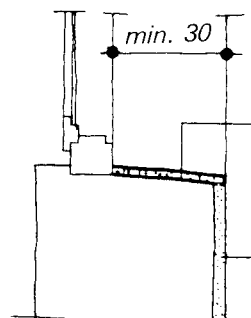
collarino intonacato

su muratura
intonacata:



davanzale in granito

facciata intonacata



lisciatura in cemento

intonaco facciata

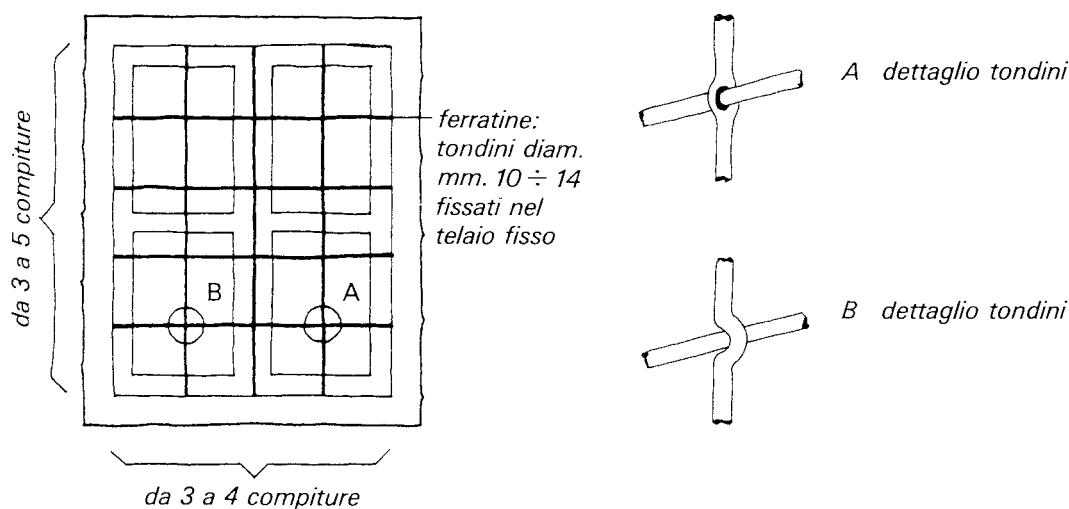
Le zone

Inferriate e ante di chiusura

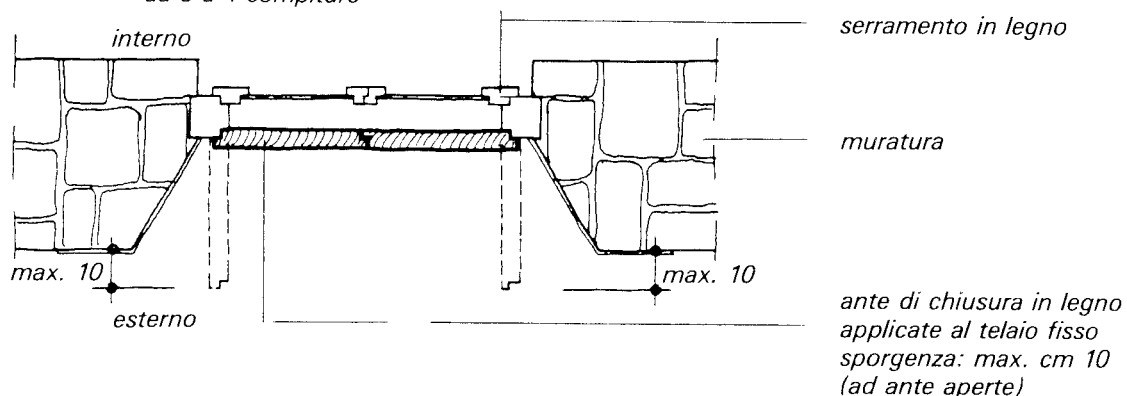
- **inferriate**: devono essere eseguite a maglia quadrata o rettangolare con tondoni di ferro a sezione rotonda di spessore da mm 10 a mm 14, fissate esclusivamente nel telaio fisso. La suddivisione modulare deve contenere in larghezza da 3 a 4 campiture ed in altezza da 3 a 5. L'eventuale verniciatura delle ferratine non deve essere eseguita a tinte forti o in bianco
- **ante di chiusura**: sono ammesse esternamente le ante piene in legno a superficie liscia ed applicate esclusivamente direttamente sul telaio fisso della finestra. In generale le ante non dovranno sporgere più di 10 cm dal filo esterno della muratura. La verniciatura deve essere eseguita al naturale con una velatura di fondo di colorazione bruno-scuro.

Vedi schizzi seguenti.

Inferriate



Ante di chiusura Pianta



Le zone

Loggiati

c) loggiati

L'esecuzione dei balconi non è ammessa in quanto elementi estranei alla architettura rurale della Valle. Devono essere ossequiate le disposizioni riferite al loggiato sul frontespizio, sul lato di gronda in pietra e sul lato di gronda in legno che seguono:

- **loggiato sul frontespizio:** l'esecuzione deve ossequiare le seguenti disposizioni:
 - la parte superiore del loggiato deve presentare la struttura del tetto eseguita in legno a vista trattata al naturale (vedi art. 31)
 - i pilastri laterali in sasso di sostegno della radice devono avere almeno uno spessore di cm 60
 - il parapetto deve essere eseguito in sasso (in continuità della facciata inferiore) per un'altezza variante tra cm 45 e cm 65 dal filo pavimento interno con una copertina in granito (o gneiss) refilata da quattro lati lavorata alla punta (non segata), non sporgente dal parapetto e con lo spessore di 6-8 cm. Oltre l'altezza del parapetto è ammesso un corrimano in legno orizzontale a sezione rotonda del diam. massimo di cm 6 ripetibile secondo la necessità e la sicurezza fino ad un'altezza massima di 0,90 ml misurata dal pavimento
 - la profondità dei loggiati dovrà essere di almeno 2,20 ml dal filo interno del parapetto e l'altezza dovrà essere di almeno 2,20 ml dal pavimento finito al filo inferiore dell'assito
 - il loggiato dovrà occupare totalmente la larghezza della facciata del frontespizio ed essere chiuso almeno da un lato. Di regola l'accesso, con l'elemento scala, deve essere previsto all'esterno e lateralmente allo stesso. Le scale interne sussidiarie sono ammesse alle seguenti condizioni:
 - che in ogni caso siano realizzate le scale esterne
 - che le stesse siano previste all'interno dei locali abitati

Sono però ammesse scalette d'accesso esterne dal loggiato al sottotetto. Il loggiato può essere chiuso superiormente con tavole avanzando il pavimento del sottotetto (assito irregolare). In tal caso è ammessa la «chiusura» totale del frontone per ragioni di sicurezza alla condizione che sia garantita la trasparenza visuale dello stesso. Il filo massimo di chiusura con parete vetrata è indicato nella sezione «Loggiato sul frontespizio».

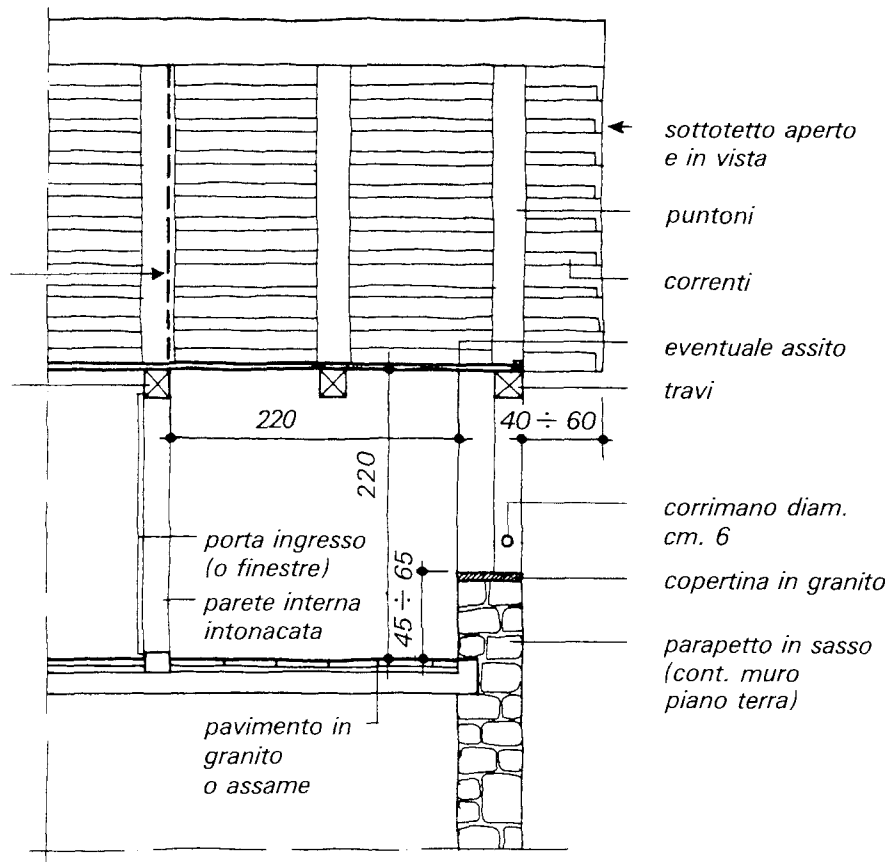
Le zone

Loggiati sul frontespizio

Loggiato sul frontespizio
Sezione

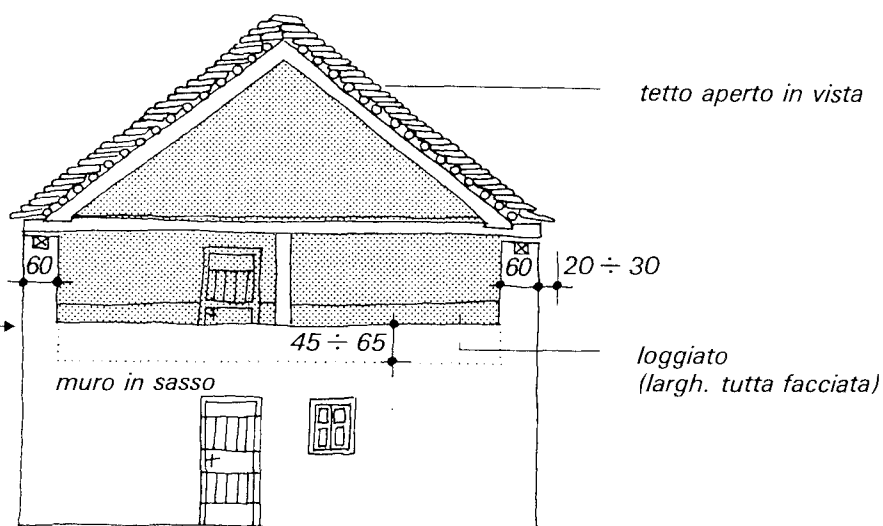
filo massimo di chiusura solo con parete vetrata

architravi in legno o intonacati



Facciata

accesso laterale



Le zone

Loggiati sul lato di gronda

loggiato sul lato di gronda in legno: i loggiati in legno devono occupare tutta la lunghezza della facciata. Devono essere ossequiate le seguenti disposizioni:

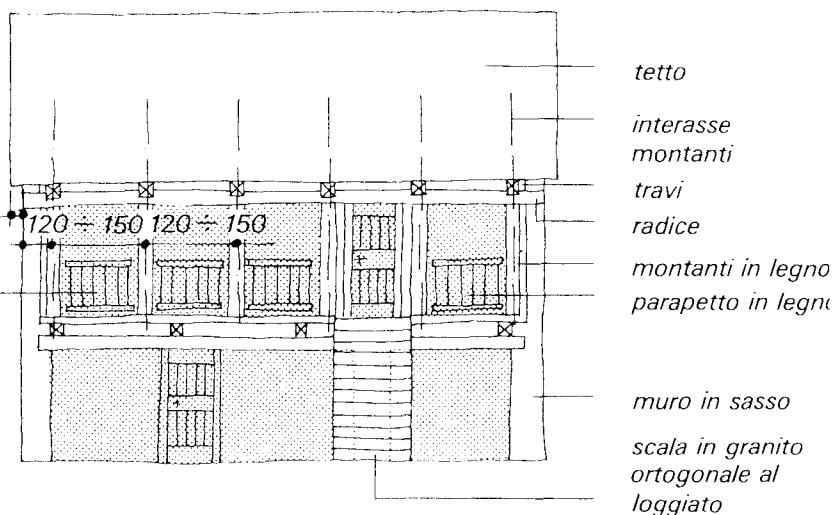
- la struttura portante in legno deve essere in vista e trattata al naturale
- i montanti a sostegno della radice sono sempre in corrispondenza dei puntoni del tetto e devono essere in legno di sezione quadrata o rettangolare (escluso il tipo rotondo) dimensionati secondo il fabbisogno statico
- l'interasse dei montanti in legno a sostegno della radice (sotto i puntoni) deve avere una dimensione compresa tra cm 120 e cm 150
- l'interasse del primo montante deve essere a cm 40-50 dal filo della muratura esterna
- il parapetto deve essere eseguito esclusivamente in legno con un'altezza massima di cm 90 con elementi verticali o orizzontali a motivo semplice come da schizzo di dettaglio che segue (parapetti-tipo in legno)
- la profondità del loggiato deve essere di almeno 2.20 ml dal filo esterno dei montanti e l'altezza deve essere di almeno 2.20 ml (da pavimento finito a filo inferiore dell'assito)
- il corpo scale deve essere previsto solo frontalmente ed ortogonale al loggiato
- il loggiato può essere aperto lateralmente su un lato.

Vedi schizzi seguenti «Loggiato sul lato di gronda in legno».

*Loggiato sul lato
di gronda
in legno
Facciata*

loggiato

portico



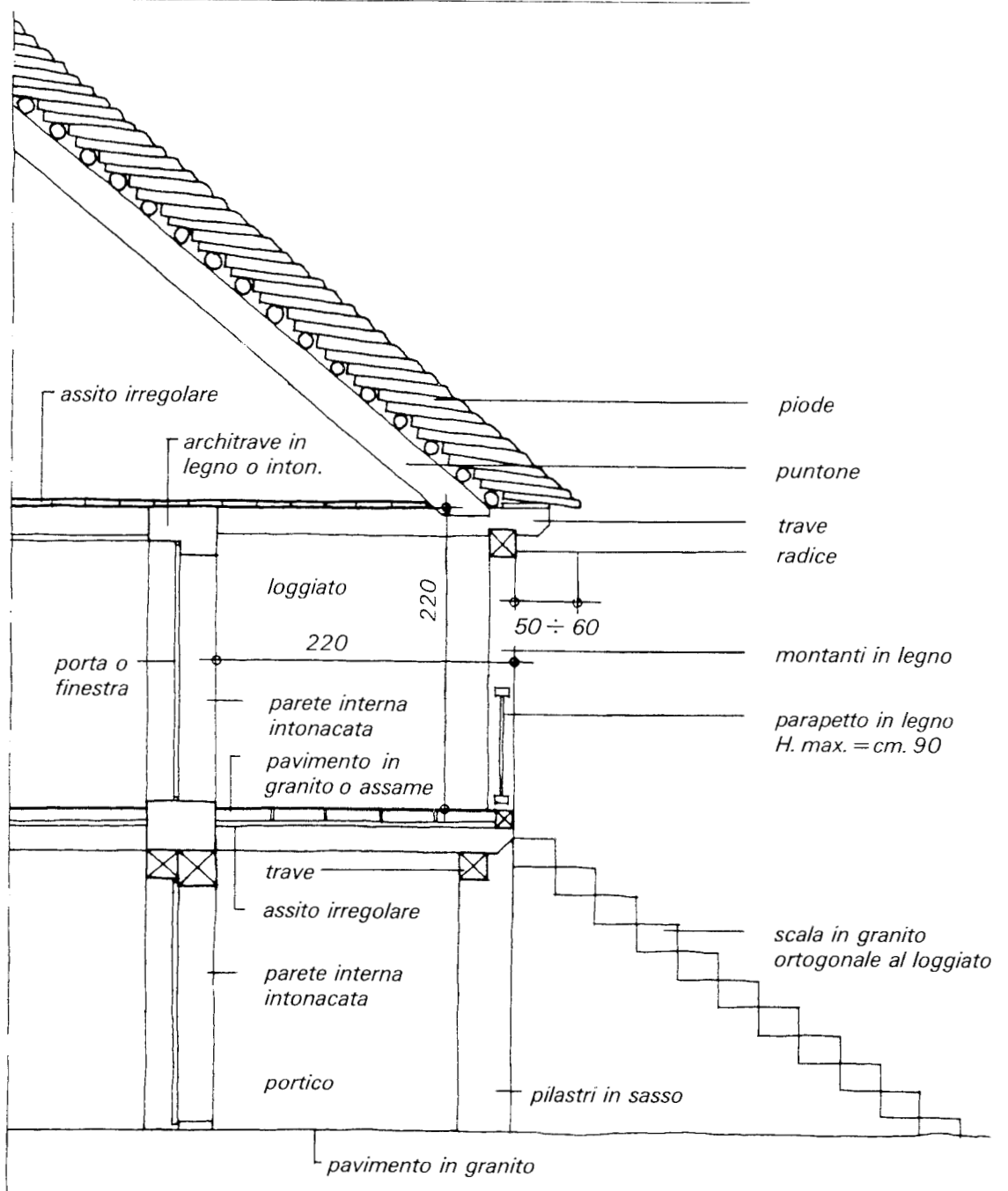
*Parapetti tipo
in legno
Prospetto*



Le zone

Loggiati sul lato di gronda

Loggiato
sul lato di gronda
in legno
Sezione



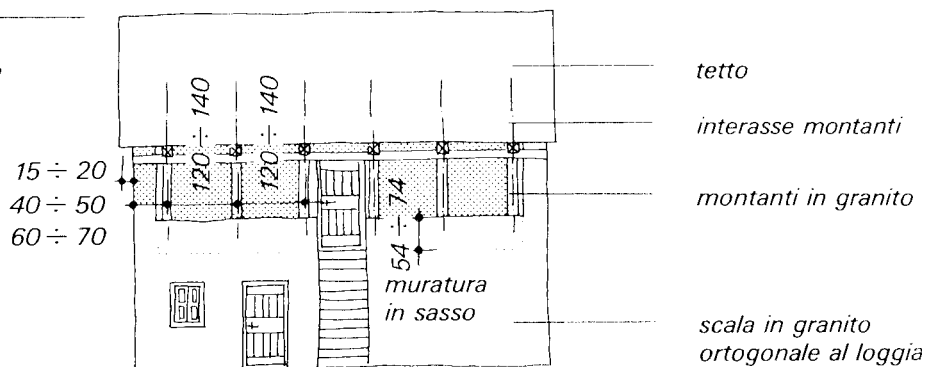
Le zone

Loggiati sul lato di gronda

- **loggiato sul lato di gronda in pietra:** di regola i loggiati in pietra devono occupare tutta la lunghezza della facciata. In casi eccezionali il loggiato può anche non occupare la lunghezza della facciata (es. tipologia casa N. 10). Devono essere ossequiate le seguenti disposizioni:
 - la struttura portante in legno del loggiato in pietra deve essere in vista e trattata al naturale da stabilire secondo prove-campione. I montanti a sostegno della radice devono essere esclusivamente in elementi di pietra (gneiss o granito) non segati, di dimensione ca. cm 35×15 e di altezza variabile
 - l'interasse dei montanti in pietra a sostegno della radice (sotto i puntoni) deve avere una dimensione compresa tra cm 120 e cm 140
 - l'interasse del primo montante deve essere distante dal filo della muratura esterna di 40-50 cm nel caso di un loggiato aperto lateralmente e di 60-70 cm nel caso di un loggiato chiuso lateralmente
 - il parapetto deve essere eseguito esclusivamente in sasso (in continuità della facciata inferiore) per un'altezza variante tra cm 54 e cm 74 dal filo del pavimento interno. Deve essere ricoperto con una copertina in granito (o gneiss) non sporgente dal parapetto e con uno spessore di 6-8 cm refilata da quattro lati, lavorata alla punta (non segata). Oltre l'altezza del parapetto in sasso non è ammesso nessun tipo di corrimano
 - la profondità del loggiato deve essere di almeno 2.20 ml dal filo interno del parapetto e l'altezza deve essere di almeno 2.20 ml (da pavimento finito a filo inferiore dell'assito)
 - di regola il corpo scale deve essere previsto solo frontalmente ed ortogonale al loggiato. In casi particolari è ammessa l'esecuzione del corpo scala parallelo alla facciata. In tal caso il corpo scala deve essere leggermente distaccato dalla facciata
 - il loggiato deve essere chiuso lateralmente

Vedi schizzi seguenti «Loggiato sul lato di gronda in pietra».

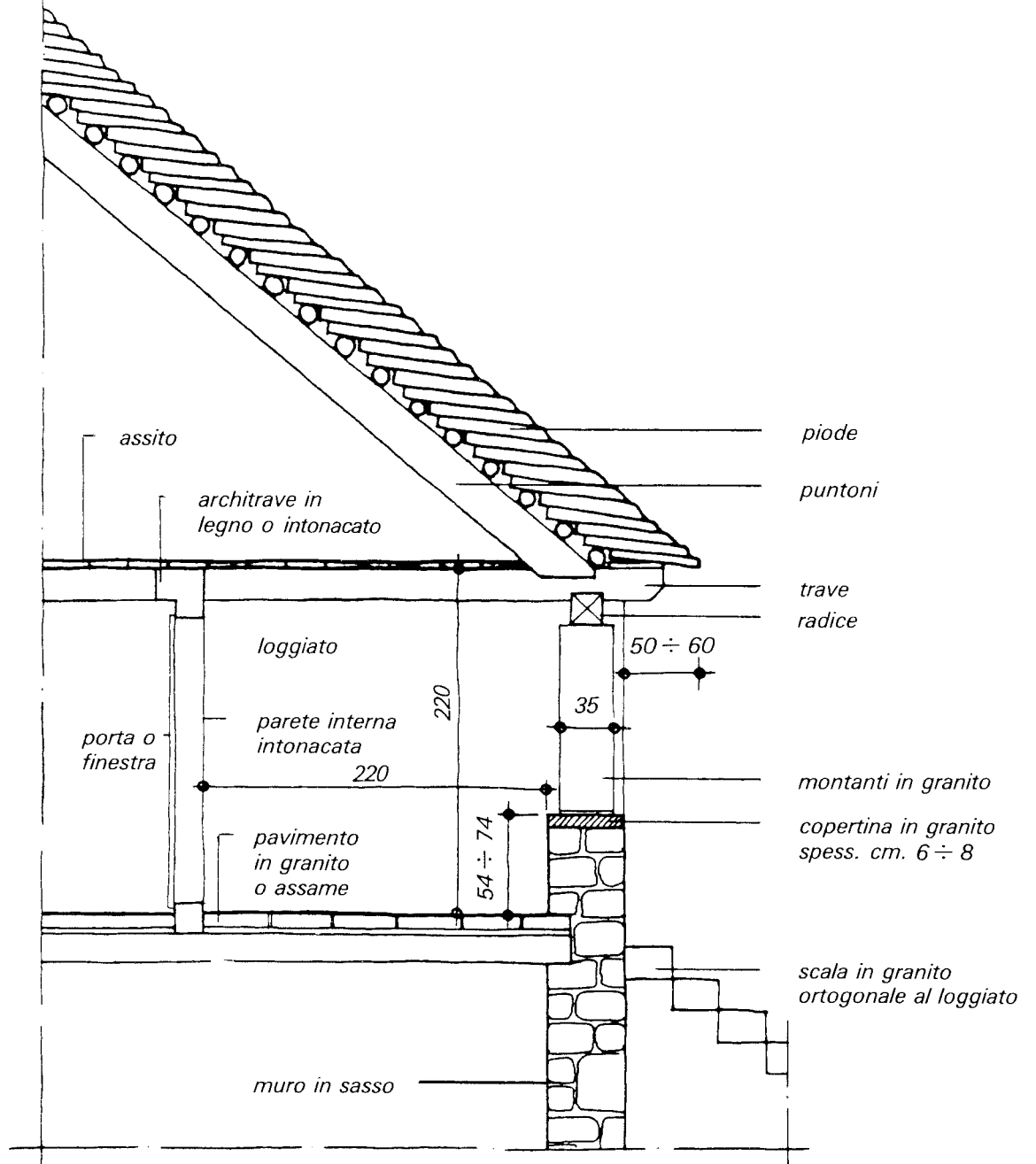
**Loggiato sul
lato di gronda
in pietra
Facciata**



Le zone

Loggiati sul lato di gronda

*Loggiato sul
lato di gronda
in pietra
Sezione*



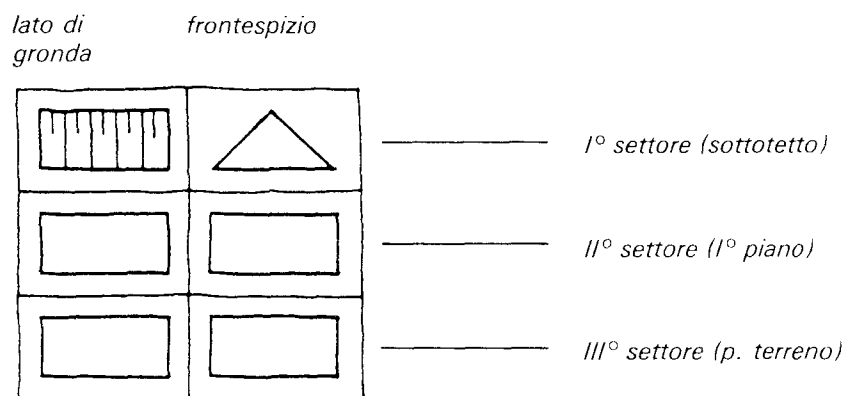
Le zone Facciate

d) portici

La formazione del portico è ammessa solo in presenza di tipologie a loggiato sul lato di gronda con la struttura in legno. Il portico deve avere una profondità uguale a quella del loggiato. I pilastri del portico devono essere eseguiti esclusivamente in sasso con il tipo di muratura delle pareti esterne. L'interasse ed il dimensionamento sono da stabilire a seconda del caso specifico tenendo presente in modo particolare che la posizione dei pilastri è strettamente legata all'ubicazione della scala in pietra perpendicolare al lato di gronda.

Articolo
Disegno
delle facciate

34 In generale la formazione delle aperture deve rispettare un determinato rapporto pieno-vuoto. Le facciate sono state suddivise in settori sia sul lato di gronda che sul frontespizio secondo lo schema che segue.



La disposizione delle aperture deve in generale tener conto delle seguenti disposizioni:

a) sul frontespizio

Nel **I. settore** è escluso ogni tipo di apertura. Nel caso di un utilizzo del sottotetto è ammessa una feritoia di dimensioni minime.

Nel **II. settore** sono ammesse al massimo 2 aperture (porte e/o finestre). Ciò vale anche in presenza del loggiato.

Nel **III. settore** sono ammesse al massimo 3 aperture (porte e finestre).

Il numero complessivo massimo di aperture per il II. e III. settore è di 4. Nel caso di facciate con 3 o 4 aperture il tipo delle stesse deve essere differenziato; è cioè da escludere un solo tipo di apertura (porta o finestra).

Le aperture devono essere ubicate sugli assi che ordinano la facciata.

La distanza tra le diverse aperture deve essere di 78 cm al minimo.

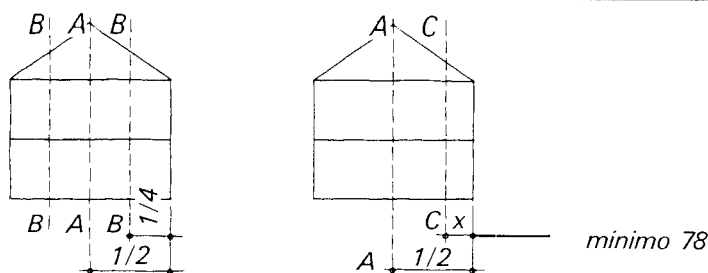
La distanza minima del serramento rispetto allo spigolo della facciata deve essere di 78 cm.

Vedi schemi che seguono.

Le zone

Facciate e scale

Frontespizio



b) sul lato di gronda

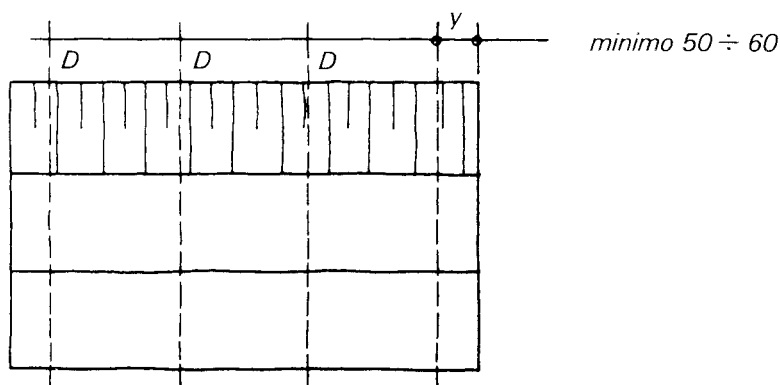
Nel **I. settore** è escluso ogni tipo di apertura.

Nel **II. settore** sono ammesse al massimo **2** aperture per facciata di una lunghezza fino a 7.00 ml ed al massimo **3** aperture per facciata di una lunghezza oltre i 7.00 ml.

Nel **III. settore** sono ammesse al massimo **4** aperture (differenziate); è cioè da escludere un solo tipo di apertura (porta o finestra).

Eccezioni possono essere ammesse per facciate secondarie sul lato di gronda. È ammessa la formazione di feritoie. La distanza minima tra le aperture deve essere di 78 cm. La distanza minima del serramento rispetto allo spigolo della facciata deve essere di cm 50-60 (spessore muro). Vedi schema che segue.

Lato di gronda



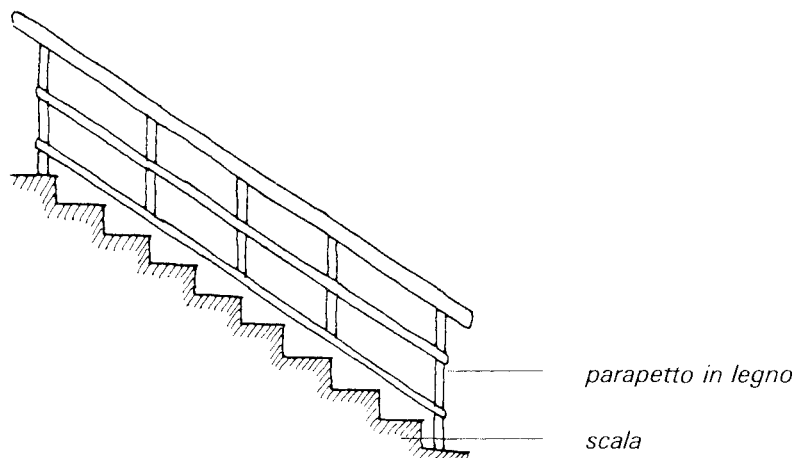
Articolo
Scale
esterne
annesse alle
costruzioni

35 Le scale esterne esistenti, ancora in buono stato e riutilizzabili, devono essere eseguite in sasso con gradini pieni massicci in granito o gneiss. In casi eccezionali, per scale da ricostruire totalmente, può essere concessa l'esecuzione di scalini formati da lastre di granito di rivestimento di spessore non inferiore ai 6 cm; l'alzato deve essere eseguito in muratura di sasso. Le scale d'accesso dal loggiato al sottotetto devono essere eseguite in legno od in ferro a struttura leggera. Sono escluse le scale a chiocciola. I pianerottoli devono essere eseguiti con una pavimentazione a lastricato o gneiss: vedi art. 36. Per ragioni di sicurezza è ammessa la formazione di un corrimano o di un parapetto a motivo semplice eseguito esclusivamente in legno rustico. Vedi schizzo allegato che segue.

Le zone

Scale e pavimentazioni

Prospetto



Articolo
Pavimentazioni
di spazi
privati annessi
alle costruzioni

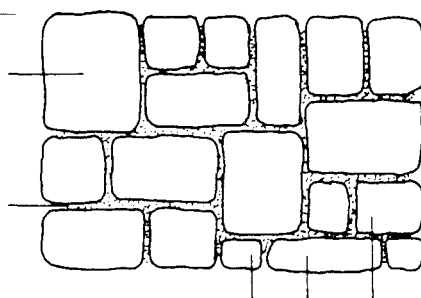
- 36** Per l'esecuzione delle pavimentazioni devono essere tenute presenti le seguenti disposizioni:
- a) in generale*
- qualità del sasso e lavorazione: granito della Valle Maggia lavorato a spacco (non segato) tipo beola
 - tessitura e dimensioni : sono ammesse le seguenti varianti:

Schema

*Lastre regolari
formato grande
squadrate*

*Fughe pronunciate
ben evidenti in
malta di cemento*

*Lastre irregolari
come elementi di
riempimento*



pavimentazione a lastricato: la tessitura dovrà essere tendenzialmente regolare con fughe pronunciate e con lastre aventi un formato relativamente grande e squadrato.

È ammesso l'uso di lastre irregolari ridotte come elementi di riempimento

pavimentazione a selciato: dovranno essere usati dei sassi di fiume prelevati in loco di formato mediogrande posati con sabbia

b) in particolare

Per gli spazi privati «interni» (portici e pianerottoli delle scale) è ammesso solo una pavimentazione a lastricato in beola lavorata a spacco e con una tessitura tendenzialmente regolare. Le lastre devono avere un formato medio e squadrato, con una fugatura dei giunti media-piccola e di dimensioni ridotte rispetto a quella del lastricato degli spazi esterni. In ogni caso sono escluse le pavimentazioni in granito o gneiss a lastre esclusivamente irregolari ed ogni altro tipo di materiale (asfalto, cemento, cubetti in genere, ecc.). Per ciò che concerne la pavimentazione delle vie e spazi pubblici vedi art. 36.

Le zone

Residenze

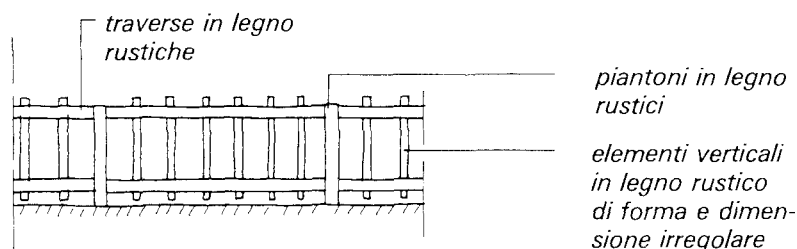
Cinte

Stalle

Tetto, facciate, aperture

Articolo Opere di cinta annesse alle costruzioni	37	Le opere di cinta sono in generale escluse all'interno dei nuclei. Per casi particolari giustificati da ragioni di sicurezza o in casi in cui sia indispensabile per la delimitazione di proprietà è ammessa la costruzione di opere di cinta in ossequio alle seguenti disposizioni: — muretto a secco con materiale (sassi) del posto — parapetti in legno con elementi irregolari L'altezza massima ammessa delle opere di cinta è di 0.90 ml.
--	-----------	---

**Schizzo parapetto
in legno**



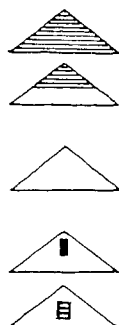
Articolo Orientamento del fabbricato	38	4. Le stalle Valgono le disposizioni dell'art. 30 salvo l'obbligo del riferimento tipologico.
Articolo Tetto	39	Valgono in generale le disposizioni dell'art. 31. In particolare la struttura portante in legno sul lato di gronda in muratura deve essere mantenuta in vista (radice e puntoni).
Articolo Facciate	40	Valgono le disposizioni dell'art. 32 con l'eccezione delle possibilità di mantenimento delle facciate in legno dove esistono.
Articolo Aperture	41	Sono ammesse le aperture secondo la dimensione ed il tipo prescritti dalle disposizioni dell'art. 33 cpv. a) porte esterne; cpv. b) finestre e feritoie.
Articolo Disegno delle facciate	42	In generale la formazione delle aperture deve rispettare un determinato rapporto pieno/vuoto. Le facciate sono state suddivise in settori sia sul lato di gronda che sul frontespizio come risulta dallo schema art. 34. Il disegno delle facciate deve in generale tener conto delle disposizioni previste all'art. 34 salvo le disposizioni previste per il I. e II. settore. In particolare nel I. settore (frontespizio) sono ammesse aperture con tondoni o feritoie e nel II. settore le aperture sono ammesse solo nel caso in cui non sono previste sul lato di gronda e

Le zone

Stalle

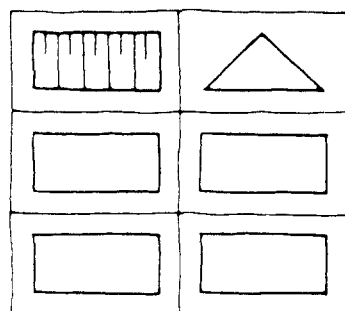
Facciate

a) *Sul frontespizio*
Nel I° settore



lato di
gronda

frontespizio



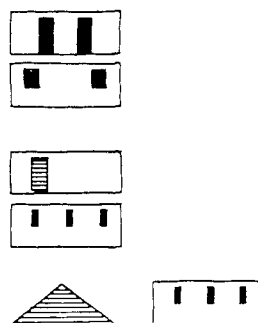
I° settore (sottotetto)

II° settore (I° piano)

III° settore (p. terreno)

viceversa. La disposizione delle aperture deve tener conto delle seguenti disposizioni:

Nel II° settore



- frontone in sasso (tipo e tessitura uguale a quelle delle facciate)
- frontone a tondoni (parziale o totale):
 - totale (dalla radice al colmo)
 - parziale per un'altezza massima di 1.50 ml dal colmo. È esclusa la formazione di altre aperture. Vedi dettaglio che segue

- frontone con aperture a tondoni o feritoie:
 - per le feritoie vedi art. 33 «Residenze»
 - per le aperture a tondoni valgono le seguenti disposizioni:
 - larghezza cm 110-130
 - altezza cm 132-156
 - il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere di 1:1, 2
 - distacco massimo tra i tondoni: 10 cm
- Vedi dettaglio che segue.

Nel II. settore è ammessa la formazione di porte, finestre, aperture a tondoni e feritoie. Le finestre sono ammesse solo nel caso che non siano previste sul lato di gronda e viceversa. Per le aperture a tondoni valgono in particolare le seguenti disposizioni:

Nel III° settore



- larghezza cm 110-130
- altezza cm 154-182
- il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere di 1:1, 4
- distacco massimo dei tondoni: 10 cm

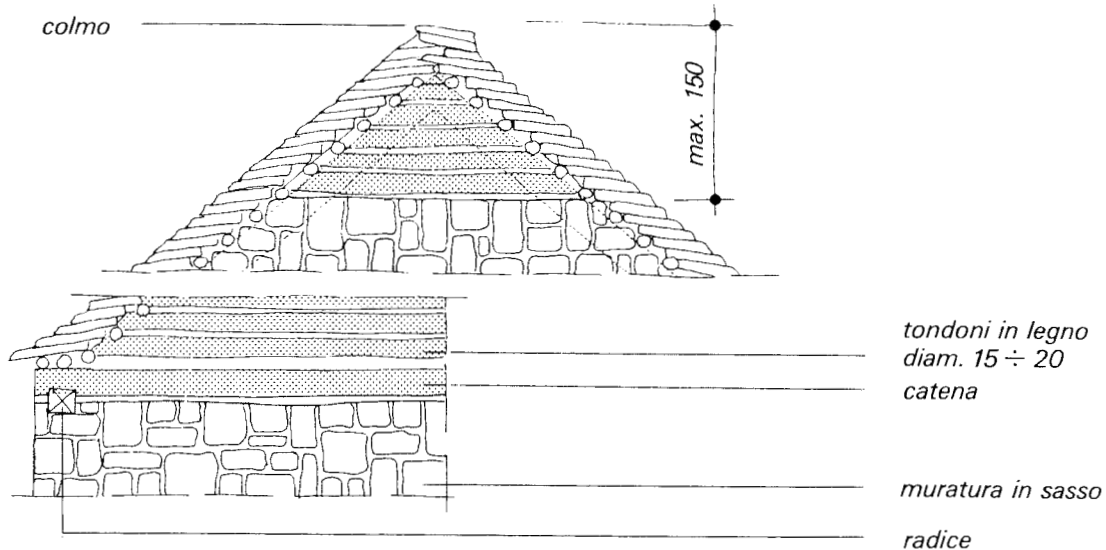
Vedi dettaglio che segue. In presenza di aperture a tondoni è ammessa esclusivamente la combinazione con feritoie. In caso di presenza di un'apertura a tondoni che comprende tutto il I. settore, è ammessa l'esecuzione di aperture solo nella forma di feritoie.

Le zone

Stalle

Facciate

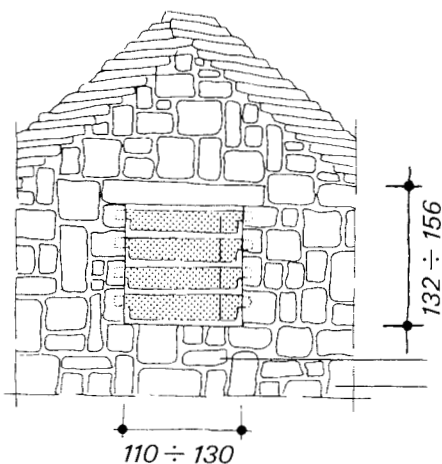
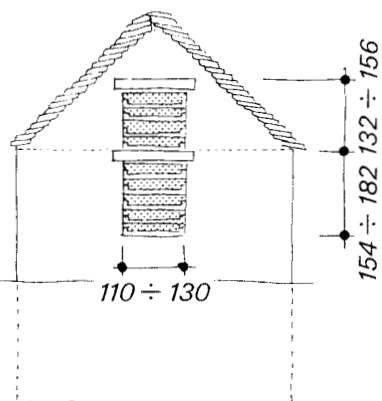
**Dettaglio tondoni
al I° settore
sul frontespizio
(parziale o totale)
Prospetto
(parziale)**



**Tondoni al
I° settore
sul frontespizio
Facciata
I° settore**

II° settore

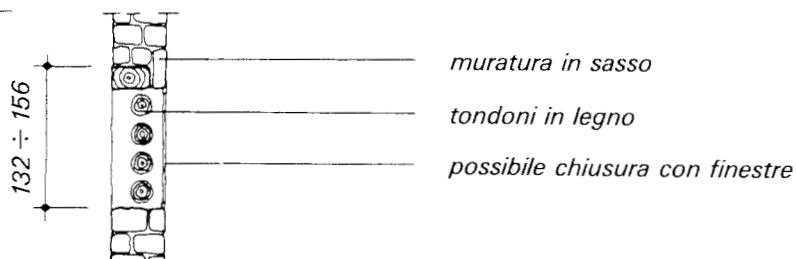
III° settore



Prospetto

tondoni in legno
diam. 10 ÷ 12 / diam.
15 ÷ 20
muratura in sasso

Sezione

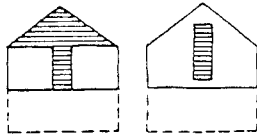


Le zone

Stalle

Facciate

Casi particolari



b) Sul lato di gronda Nel I° settore



Nel II° settore



Nel III° settore



Nel III. settore è ammessa la formazione di porte, finestre e feritoie (escluso tondoni).

Oltre a quanto prescritto nei 3 settori sono ammesse le seguenti soluzioni particolari:

1. In presenza nel I. settore di un frontone totalmente a tondoni è ammesso nel II. settore la formazione di un'apertura contigua a tondoni con le seguenti caratteristiche:
 - altezza : su tutta l'altezza del piano
 - larghezza: la larghezza deve essere pari a ca. 1/5 della larghezza delle facciate. Indicativamente la larghezza dovrebbe essere contenuta tra cm 110-130.
2. In presenza di aperture a tondoni nel I. e nel II. settore è ammessa la contiguità delle stesse alla condizione di mantenere le dimensioni prescritte nei rispettivi settori. Per entrambi i casi il distacco massimo ammesso tra tondoni è di 10 cm.

Nel I. settore è esclusa la formazione di aperture.

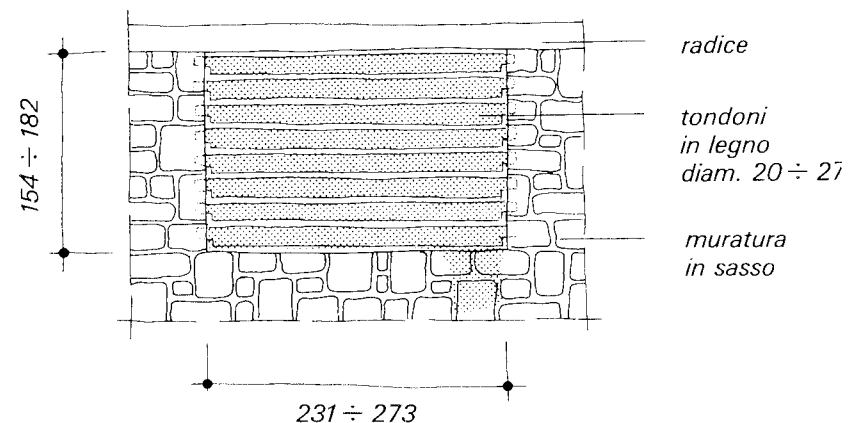
Nel II. settore è ammessa la formazione di porte, finestre, aperture a tondoni e feritoie. Le finestre sono ammesse solo nel caso che non siano previste sul lato frontespizio e viceversa ed alla condizione che la radice faccia da architrave.

Per le aperture a tondoni valgono in particolare le seguenti disposizioni:

- é ammessa la formazione di un'unica apertura
- larghezza cm 231-273
- altezza cm 154-182
- il rapporto tra la larghezza e l'altezza deve essere di 1, 5:1
- distacco massimo tra tondoni: 10 cm

Vedi dettaglio che segue.

Dettaglio tondoni al II° settore sul lato di gronda Prospetto



Le zone

Stalle

Facciate

Pavimentazioni, cinte

Fabbricati secondari

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- la struttura portante del tetto (radice e puntoni) deve rimanere in vista
- il tamponamento deve essere eseguito in muratura ed in posizione arretrata rispetto alla radice
- i tondoni devono essere a sezione rotonda
- in presenza di un'apertura a tondoni è ammessa la formazione di aperture esclusivamente come feritoie (sia sul frontespizio che sul lato di gronda)

In caso di costruzioni contigue devono essere ossequiate le disposizioni soprammenzionate per ogni singolo fabbricato.

Nel III. settore è ammessa la formazione di porte e feritoie (escluso finestre e tondoni).

Articolo	43	Valgono le disposizioni dell'art. 35 «Residenze».
Scale esterne annesse alle costruzioni		

Articolo	44	Valgono le disposizioni dell'art. 36 «Residenze».
Pavimentazioni di spazi privati annessi alle costruzioni		

Articolo	45	Valgono le disposizioni dell'art. 37 «Residenze».
Opere di cinta annesse alle costruzioni		

Articolo	46	5. Fabbricati secondari In generale è ammesso il restauro e la costruzione a nuovo di fabbricati secondari accessori su tutto il comprensorio della Valle Bavona. Nuovi fabbricati secondari possono sorgere esclusivamente se distaccati da un edificio principale. Il fabbricato accessorio può essere adibito a deposito, ripostiglio oppure per servizi igienici. La tipologia (ed in particolare la volumetria) deve essere in generale quella dell'edificio principale in scala proporzionalmente ridotta. Non è in generale ammesso un aumento della pianta per fabbricati esistenti. Per nuovi
Fabbricati secondari		

Attrezzature e edifici d'interesse pubblico

Traffico

fabbricati è ammessa una pianta in relazione con il fabbisogno risultante dalla destinazione. Le aperture sono ammesse essenzialmente nella forma di feritoie. Il materiale del tetto e delle facciate deve essere uguale a quello dell'edificio principale. Il fabbricato secondario deve inserirsi in modo armonico nel contesto architettonico ed ambientale del fabbricato principale ed immediati dintorni.

Articolo AP-EP di interesse pubblico	Cap. 3 Zona per attrezzature ed edifici di interesse pubblico (AP-EP)	
	47	Le zone istituite dal piano per attrezzature ed edifici di interesse pubblico si suddividono a seconda dell'ente proprietario o beneficiario del vincolo in: — edifici di interesse pubblico, (Comune) a colore pieno grigio — attrezzature di interesse pubblico, (Comune) a colore pieno verde — edifici di interesse pubblico, (altri Enti) a contorno grigio — attrezzature di interesse pubblico, (altri Enti) a contorno verde Per gli edifici esistenti valgono le disposizioni inerenti al tipo di restauro alla tipologia, agli elementi architettonici ed al materiale prescritti nelle presenti norme. Per casi particolari possono essere concesse delle deroghe giustificate da motivi particolari relativi soprattutto al carattere tipologico o architettonico dell'edificio previa approvazione da parte dell'Ufficio Cantonale dei Monumenti storici.
Articolo Definizione	D. Traffico	
	48	Il piano del traffico stabilisce i vincoli di tracciato e le riserve di sedimi dei singoli vettori di traffico che comprendono le strade, i percorsi pedonali, i sentieri, le piazze ed i posteggi. Le strade si suddividono in: — strada consortile di fondovalle : come vincolo di tracciato (proprietà del Consorzio dei Comuni e della OFIMA) — strade comunali; agricole o RT : come vincolo di proprietà a favore del Comune o del Consorzio RT — percorsi pedonali : come vincolo di proprietà a favore del Comune — sentieri : come vincolo di tracciato (di proprietà comunale, patriziato o privato) — posteggi pubblici : come vincolo di proprietà a favore del Comune — piazze : come vincolo di proprietà a favore del Comune

Traffico

Articolo
Arretramenti
e distanze

49 Le distanze sono così stabilite:

- dalla strada di fondovalle : 5.00 ml dal ciglio con eccezioni per distanze più ridotte previa autorizzazione comunale
- dalle strade comunali, agricole o RT : 4.00 ml. dal ciglio con eccezioni per distanze più ridotte previa autorizzazione comunale
- dai percorsi pedonali : a 3.00 ml con eccezioni per distanze più ridotte previa autorizzazione comunale. Sono ammesse le costruzioni a confine qualora non siano di ostacolo o rendano difficoltoso l'uso del pedonale
- dai sentieri : a 2.50 ml con eccezioni per distanze più ridotte previa autorizzazione comunale
- dalle piazze e posteggi : 4.00 ml con eccezioni per distanze più ridotte previa autorizzazione comunale. È ammessa l'edificazione a confine per le piazze.

Articolo
Autorimesse

50 È proibita la formazione di corpi autorimesse all'interno delle zone definite nucleo del villaggio. Nuove autorimesse sono possibili solo come trasformazione di edifici esistenti fuori dalle zone definite nucleo del villaggio. I criteri di restauro dovranno essere di tipo conservativo della tipologia, degli elementi architettonici e dei materiali. In particolare è proibita la formazione di porte di chiusura delle autorimesse ma le stesse dovranno essere previste solo nella forma di porticati aperti.

Eccezioni possono essere ammesse a S. Carlo per autorimesse al servizio di edifici previsti come restauro morfologico o per stabili destinati per attrezzi o veicoli agricoli.

Articolo
Arredo

51 Sono stabiliti i seguenti criteri orientativi per gli interventi sui diversi settori di traffico:

- strade del fondovalle: esclusione di manufatti di sostegno in beton, pavimentazione in asfalto economico secondo tipo da definire
- strade comunali : esclusione di manufatti di sostegno in beton, pavimentazione con superficie ghiaiosa nei nuclei e vicinanze. Per le restanti tratte è ammesso l'uso di asfalto a condizioni da stabilire da parte delle autorità competenti
- percorsi pedonali, sentieri, piazze, posteggi : esclusione di manufatti in sostegno in beton, pavimentazione con superficie ghiaiosa o erbosa oppure con selciato o acciottolato sul tipo di quelli previsti come arredo degli spazi esterni privati annessi alle abitazioni (vedi art. 36 delle presenti norme).

Traffico

In generale gli interventi di arredo dovranno informarsi a criteri di esecuzione elementare con l'uso di materiali del posto. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio, previa autorizzazione delle autorità cantonali competenti, per opere o manufatti che si rendano indispensabili per motivi tecnici.

Acquedotto

4

Acquedotto

Articolo
Acquedotto

52

L'approvvigionamento in acqua è ammesso in base a progetti generali allestiti dal Comune. Il Comune disciplina il finanziamento delle opere in base alla legislazione sui contributi di miglioria. È data facoltà al Comune di limitare i quantitativi di consumo a dipendenza di esigenze di protezione delle acque. In particolare è proibita la realizzazione di piscine. Fino all'allestimento dei progetti generali l'edificabilità (trasformazioni di edifici in particolare) è ammessa nei limiti di compatibilità con la disponibilità in acqua (sia dal lato quantitativo che qualitativo) del sistema di approvvigionamento attuale. Non sono ammesse nuove soluzioni singole per captazioni e condotte di adduzione e distribuzioni. Deroghe possono essere concesse dal Municipio in casi eccezionali e qualora non siano in contrasto con esigenze di salvaguardia paesaggistica ed ambientale e non compromettano soluzioni globali nell'ambito dei piani generali.

Canalizzazione e depurazione

Articolo
Canalizzazioni
e depurazione

53

Il comprensorio che comprende la sezione Valle Bavona dei piani regolatori dei due Comuni è considerato come zona non prioritaria nell'ambito del piano di risanamento cantonale di protezione delle acque. Il perimetro del PGC coincide con quello istituito dal PR/VB e comprende le zone definite edificabili nelle presenti norme di attuazione. La raccolta e l'eliminazione delle acque luride è ammessa in base a progetti generali allestiti dal Comune in cui saranno precisate le condizioni e le modalità di realizzazione, di finanziamento di impianti singoli, per gruppi di fabbricati o per complessi di nuclei. Fino all'allestimento dei progetti generali, all'interno delle zone edificabili, sono ammesse le seguenti soluzioni circa la raccolta e l'eliminazione delle acque luride:

- è ammessa la realizzazione di una fossa di chiarificazione con pozzo perdente nei limiti di compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell'igiene del suolo e dell'abitato e di protezione ambientale. Alla domanda di costruzione dovrà essere allegata la documentazione che attesti la qualità e permeabilità del terreno su cui si intende eseguire l'impianto. Se negli immediati dintorni esistono degli spazi utilizzati come cantine o depositi, ecc. oppure esistono condotte o captazioni d'acqua, nella documentazione annessa alla domanda di costruzione dovranno essere previste le misure necessarie di sicurezza e protezione
- in linea di principio, e fino all'entrata in vigore di progetti generali, sono ammesse soluzioni con impianti singoli. Si dovrà tendere però, nella misura massima possibile, alla realizzazione di impianti collettivi che comprendono o tutto un nucleo oppure parti di esso.

Fuori dalle zone edificabili sono ammessi in generale solo impianti singoli (eccezioni possono essere concesse per fabbricati contigui). Il tipo di manufatto e il modo di eliminazione delle acque reesiduali sono stabiliti di caso, in caso. Di regola è ammessa la fossa di chiarificazione e il pozzo perdente. Per quest'ultimo occorre stabilire l'idoneità del terreno alla dispersione. È escluso l'uso di detersivi con alto contenuto in fosfati.

Energia

6

Energia

Articolo
Energia

54 L'approvvigionamento in elettricità per uso domestico via cavo o condotta aerea è ammesso solo a S. Carlo. Soluzioni singole (piccole centrali, generatori silenziati, pannelli energetici) sono ammesse anche negli altri nuclei. La posa di pannelli energetici all'interno delle zone NV è, in via di principio, proibita. Soluzioni singole con pannelli di dimensioni ridotte sono ammesse all'interno della zona NV solo se invisibili da punti di osservazione paesaggistica. Non è ammessa la posa di antenne radio/TV all'interno della zona nucleo del villaggio. Soluzioni comunitarie con posa di pannelli o antenne fuori dalla zona NV sono preferibili alla condizione che siano compatibili con le esigenze di salvaguardia paesaggistica ed ambientale e che l'energia prodotta sia unicamente utilizzata per l'illuminazione e l'accumulo di acqua calda. L'alimentazione di lavatrici è escluso. La linea e l'allacciamento telefonico è ammesso solo via cavo sotterraneo.

Norme finali

7

Norme finali

Articolo
Fondazione
controllo
realizzazione

55

Il finanziamento degli interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio naturalistico ed agricolo della Valle Bavona è assunto dalla Fondazione Valle Bavona in cui sono rappresentati la Confederazione, il Cantone, i Comuni di Bignasco e di Caviglioglio. Gli atti e gli impegni della Fondazione sono parte integrante delle presenti norme. L'ente responsabile o realizzatore del piano sono i Comuni. Per la gestione ed il controllo in sede esecutiva del PR/VB è istituito un gruppo «ad hoc» di consulenza per gli organi comunali e di quelli della Fondazione, che comprende rappresentanti della Confederazione, del Cantone e dei Comuni.
